GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — MARTEDI' 6 MARZO — NUM. 54

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Avvertenze. — Le Associazioni e le inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: Roma, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

del 4 marzo 1877

Maglie — Bardoscia ebbe voti 360, Minervini 305. Ballottaggio.

Teano (Rettifica) — Eletto Zarone con voti 413. Broccoli voti 395.

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

All'aprirsi della sua seduta di ieri, il Senato ebbe comunicazione di un decreto Reale con cui il comm. Randaccio, direttore generale della Marina mercantile e deputato al Parlamento, fu nominato commissario per la discussione del progetto concernente la riforma del Codice della Marina mercantile. Intrapresa la discussione di tale progetto, ne furono approvati, con qualche modificazione ed emendamento, gli articoli da 1 a 116, lasciando però in sospeso gli articoli 3 e 54. Nel corso della discussione ebbero la parola i senatori Spinola, Giovanola, Vitelleschi, Borgatti, Astengo, De Cesare e Cacace relatore, oltre al Ministro della Marina ed al commissario Regio. Il Ministro dell'Interno presentò il progetto di legge relativo alle incompatibilità parlamentari.

Camera dei Deputati

La Camera nella tornata di ieri udì in primo luogo lo svolgimento di una interpellanza del deputato Panattoni intorno alle condizioni delle Banche consorziali e all'ordinamento del credito fondiario, che, dopo spiegazioni date in proposito dal Ministro d'Industria e Commercio, venne conchiusa colla presentazione di una risoluzione, della quale il Ministro delle Finanze domandò e l'interpellante consentì si differisse a trattare fino a che fosse pure discusso il disegno di legge sulla estinzione del corso forzoso. Prese quindi a discutere lo schema concernente l'obbligo della istruzione elementare, del quale ragionarono i deputati Petruccelli e Sperino.

Inoltre venne annunziata un'altra interpellanza del deputato Righi al Ministro di Grazia e Giustizia sopra l'istituzione di manicomii criminali in Italia; e fu presentato nuovamente il progetto di legge, stato modificato dal Senato, relativo ai conflitti di attribuzione.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3700** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è facoltizzato a permettere al comune di Bellano, in provincia di Como, la occupazione perpetua e senza corrispettivo dell'area di terreno occorrente all'erezione del monumento a Tommaso Grossi, nella Piazza Nuova, di proprietà demaniale, in Bellano stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il Num. **3701** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art 1. È autorizzata una maggiore spesa di lire 13,856 per la estinzione delle passività incontrate pel compimento dell'ospedale italiano in Costantinopoli, ed una nuova spesa di lire 46,000 per la costruzione in detta città delle carceri consolari e di un ricovero pei marinai nazionali.

Art. 2. Le somme predette verranno inscritte nella parte stra-

ordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio corrente, cioè:

Le lire 13,856 in un apposito capitolo colla denominazione: *Saldo spese incontrate pel compimento dell'ospedale italiano in Costantinopoli,*

E le lire 46,000 in un altro capitolo colla denominazione: *Spesa per la costruzione delle carceri consolari e di un ricovero pei marinai nazionali nella città di Costantinopoli.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il Num. 3702 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Collecchio onde essere costituito sezione del 1° Collegio elettorale di Parma n. 307, separatamente da quella del Collegio stesso detta di San Pancrazio Parmense, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Collecchio è separato dalla sezione elettorale di San Pancrazio Parmense e formerà una sezione distinta del 1° Collegio di Parma n. 307.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Num. 3703 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Chignolo Po, Badia, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone e Miradolo ond'essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Corteolona n. 314, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Corteolona, cui furono sino ad ora uniti;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Chignolo Po, Badia, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone e Miradolo sono separati dalla sezione principale del Collegio elettorale di Corteolona e formeranno una sezione distinta dello stesso Collegio colla sede in Chignolo Po.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il N. 3704 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Sala Baganza onde essere costituito sezione del Collegio elettorale di Langhirano numero 311, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Fornovo di Taro, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Sala Baganza è separato dalla sezione elettorale di Fornovo di Taro e formerà una sezione distinta del Collegio di Langhirano n. 311.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Num. 3699 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 marzo 1876 che approva il regolamento per l'armamento delle navi dello Stato;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il qui unito regolamento sull'armamento delle navi dello Stato colle annesse tabelle firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2. Rimangono abrogati:

Il R. decreto 2 marzo 1876, n. 3024;

Il R. decreto 30 aprile 1876 che stabiliva il trattamento tavola spettante ai capitani di fregata quali uffiziali in 2° sulle R. navi;

Il R. decreto 18 agosto 1876, n. 3300;

Il R. decreto 3 ottobre 1876, n. 3453;

Il R. decreto 12 novembre 1876, n. 3521.

Rimane pure abrogata qualunque disposizione che risulti contraria alla presente Nostra determinazione.

Art. 3. Son mantenuti in vigore per quanto non contrariano le presenti disposizioni:

Il R. decreto 2 aprile 1873, n. 1352, e annesso regolamento circa la Scuola d'artiglieria navale;

Il R. decreto 15 novembre 1874, n. 2254, circa l'istituzione della categoria torpedinieri e della nave scuola torpedinieri;

Il regolamento annesso al R. decreto 6 maggio 1875, n. 2504, circa la Regia scuola navale dei mozzi;

Il R. decreto 25 febbraio 1876, n. 2976, circa l'armamento del R. piroscafo « Washington » per lavori idrografici sulle coste del Regno;

Il R. decreto 5 marzo 1876, n. 3009, circa l'istituzione di una Scuola di fuochisti a bordo d'una nave dello Stato.

Art. 4. In caso di speciale armamento d'una R. nave vien provveduto con Reale decreto alla composizione dell'equipaggio.

Art. 5. Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto a partire dal 1° aprile 1877.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 13 febbraio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Regolamento per l'armamento delle navi dello Stato.

CAPITOLO I. — *Equipaggi.*

Art. 1. Le navi dello Stato sono, quanto agli equipaggi ed alle competenze, considerate in una delle posizioni seguenti:

In armamento, provvedute dei mezzi necessari a compiere tutte le missioni competenti alla loro potenza;

In armamento ridotto, provvedute dei mezzi occorrenti a poter intraprendere brevi navigazioni lungo le coste dello Stato, con esclusione delle missioni di guerra;

In disponibilità, provvedute dei mezzi occorrenti ad essere custodite in rada e tenute pronte ad armarsi;

In disarmo.

Il presente regolamento contempla soltanto le tre prime posizioni anzidette.

Art. 2. Gli equipaggi per le navi in armamento, in armamento ridotto ed in disponibilità, per categoria, grado, classe e numero, sono fissati dalle tabelle *A*, *B*, *D*, annesse al presente regolamento.

La tabella *C* determina gli equipaggi da assegnarsi alle navi minori, per le quali esistono le sole posizioni di armamento e di disarmo.

La tabella *E* segna il personale da destinarsi in più sulle navi dove sventola bandiera di comando.

Art. 3. In mancanza di personale di un determinato grado e classe, si supplisce prima con personale dello stesso grado e della classe superiore, prelevandolo in ordine inverso di anzianità, e quindi con personale del grado immediatamente inferiore, prelevandolo nell'ordine di anzianità.

Quando in corso di armamento per causa di promozioni avvenute, si verifica esuberanza di personale in un grado a confronto delle tabelle, il personale in eccedenza viene sbarcato, se la nave si trova sulle coste del regno e in posizione da poter ricevere il cambio del personale mancante nei gradi inferiori.

In caso contrario, il personale eccedente rimane a bordo, e continua a far parte dell'equipaggio.

Art. 4. Il nome collettivo da assegnarsi a qualsiasi riunione di navi, e la distribuzione di questa in squadre o divisioni risultano dal decreto Reale di costituzione della forza navale. Il passaggio delle navi dello Stato dall'una all'altra delle posizioni indicate all'art. 1 avviene per decreto Ministeriale.

Però per le piccole navi comprese nella tabella *C*, l'armamento ed il disarmo sono prescritti dai comandanti in capo di dipartimento, i quali informano mensilmente il Ministro dei cambiamenti di posizione ordinati in questa categoria di navi.

CAPITOLO II. — *Supplementi, spese d'ufficio ed indennità di funzioni.*

Art. 5. Le tabelle *a*, *b*, *c*, *d*, *e* determinano i supplementi e le spese d'ufficio che spettano al personale imbarcato sulle navi dello Stato mensilmente.

Nel computo dei supplementi suddetti il mese è calcolato sempre di 30 giorni.

Art. 6. Non si possono cumulare due supplementi. Le persone che disimpegnano due servizi retribuiti, percepiscono il supplemento maggiore.

È fatta eccezione pei supplementi facoltativi i quali possono essere cumulati con altri supplementi, pel supplemento stabilito al sott'ufficiale contabile del vestiario e pei supplementi fissati per gl'incaricati delle scuole ed istruzioni sulla nave scuola mozzi.

Art. 7. Quando una persona di un grado, classe o categoria fa le veci di un'altra, di grado, classe o categoria differenti, ha diritto a percepire il supplemento a quest'ultima persona assegnato.

Il soprassoldo cannonieri e torpedinieri è considerato come un supplemento, tanto per gli effetti del presente articolo, come per quelli dell'articolo precedente, eccezione fatta del caso in cui un graduato della categoria cannonieri o torpedinieri ha le funzioni di contabile.

Art. 8. Le spese d'ufficio occorrenti per lo stato maggiore di una forza navale sono prelevate dalla Cassa generale della forza navale, e conteggiate coll'appoggio dei documenti relativi.

Tutte le persone alle quali sono assegnate spese d'ufficio debbono con esse provvedere agli oggetti di segreteria occorrenti al loro ufficio.

CAPITOLO III. — *Mense e trattamenti.*

Art. 9. Ogni persona imbarcata ha diritto alla razione viveri, ad eccezione degli ufficiali sulle navi in disponibilità.

Il trattamento tavola viene corrisposto secondo è stabilito dalla tabella (*f*) a tutte le persone in essa contemplate, quando facciano parte dell'equipaggio della nave o del personale addetto allo stato maggiore della forza navale.

Il trattamento è corrisposto secondo le giornate di permanenza a bordo, la giornata dell'imbarco è in esse compresa, ma non lo è quella dello sbarco.

In massima esso è devoluto alle funzioni che la persona cuopre, e al grado che deve possedere, secondo le tabelle di armamento. Occorrendo che una persona sia imbarcata in una qualità che, a termine delle tabelle, spetterebbe ad un grado superiore, percepisce i vantaggi fissati pel posto che occupa, ad esclusione della paga.

Se per speciali missioni son destinati al comando di RR. navi ufficiali di grado superiore a quello che le tabelle d'armamento

stabiliscono per ciascun tipo, essi han diritto al trattamento del proprio grado, non già a quello del grado inferiore fissato dalla tabella.

Art. 10. Sulle navi dove sventola bandiera di comando, il capo di stato maggiore, il comandante della nave, anche se ufficiale inferiore, gli ufficiali superiori o impiegati di grado corrispondente che si trovano a bordo, ad eccezione dell'ufficiale in secondo, e gli ufficiali di bandiera, debbono essere ammessi alla tavola del comandante la forza navale.

Gli ufficiali del genio navale, del corpo sanitario e del commissariato, imbarcati come capi di servizio sulla forza navale, sono ammessi alla tavola del comandante di essa, ancorchè non siano ufficiali superiori. Il trattamento spettante al comandante della forza navale è accresciuto di lire 7 giornaliere per ciascun commensale ammesso alla sua tavola.

Art. 11. Il comandante di una nave fa sempre tavola a parte da quella degli ufficiali di bordo, salvo il caso in cui questi ultimi siano in numero non maggiore di tre.

Alla mensa del comandante sono ammessi gli ufficiali superiori che si trovano a bordo, ad eccezione dell'ufficiale in secondo. Il trattamento spettante al comandante della nave è accresciuto di lire 6 per ciascun commensale ammesso alla sua tavola.

Art. 12. Tutti i luogotenenti e sottotenenti di vascello e ufficiali o impiegati di grado corrispondente fanno mensa comune. L'ufficiale in secondo, sia esso ufficiale superiore od ufficiale inferiore, presiede sempre la mensa degli ufficiali di bordo, e ne fa parte.

Gli ufficiali inferiori dello stato maggiore di una forza navale fanno mensa comune cogli ufficiali di bordo.

Art. 13. I guardiamarina, gli ufficiali ed impiegati di grado corrispondente fanno tavola in comune, se sono tra tutti in numero maggiore di quattro. Se sono quattro o in numero minore, fanno mensa in comune cogli altri ufficiali di bordo: il 2° capo macchinista, se è direttore della macchina, fa sempre mensa comune con gli ufficiali.

Quando in corso di campagna il numero dei guardiamarina e ufficiali di grado corrispondente viene eventualmente a scendere al disotto di cinque, essi continuano a far tavola separata, salvo determinazione ministeriale in contrario, sino al disarmo della nave.

Art. 14. Gli allievi della R. scuola di marina, imbarcati per la campagna d'istruzione, fanno mensa a parte ed hanno diritto alla razione viveri ed al trattamento di lire una al giorno.

Gli ufficiali aiutanti presiedono e fanno parte della mensa degli allievi, seguitando a percepire il trattamento spettante al loro grado.

Gli allievi della scuola di marina imbarcati isolatamente sono ammessi alla mensa dei guardiamarina e percepiscono il trattamento corrispondente.

Art. 15. I trattamenti di tavola per tutti gl'individui indistintamente sono aumentati del terzo quando la nave si trovi nel Mar Nero o fuori dello stretto di Gibilterra, sulle coste d'Europa; della metà quando si trovi fuori dello stretto di Gibilterra, sulle coste occidentali d'Africa, e su quelle orientali delle due Americhe; sono raddoppiati quando si trovi al di là dei capi Horn e di Buona Speranza, e dello stretto di Suez nel Mar Rosso. Tali aumenti riguardano oltre i trattamenti, il soprappiù pei commensali di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 16. L'aumento del terzo di trattamento tavola decorre dal giorno astronomico in cui il bastimento entrando nei Dardanelli passa ad est del meridiano di Capo Hellas, od in cui il bastimento uscito dallo stretto di Gibilterra, si trova al nord del 35° grado di latitudine nord e ad est del 25° grado di longitudine ovest-Parigi.

L'aumento della metà si percepisce sempre che il bastimento si trovi in qualunque altro punto dell'Oceano Atlantico non compreso nei limiti segnati dal precedente alinea. Il raddoppiamento del trattamento tavola decorre dal giorno astronomico in cui la nave passa ad est del Capo di Buona Speranza o ad ovest del Capo Horn. Decorre pure dal giorno astronomico in cui la nave uscita dal canale di Suez entra nel Mar Rosso.

Art. 17. Un estratto del giornale di bordo firmato dall'ufficiale di guardia e dal comandante è prodotto a giustificazione del principiare e del cessare degli aumenti di cui agli articoli precedenti.

Art. 18. L'ufficiale in secondo di un bastimento riceve il trattamento dovuto al comandante semprechè questi sbarchi senza essere surrogato, o venga a morire, o reso inabile al comando per ferite o malattia. Il comandante reso inabile al comando, dal giorno che ne fa la consegna all'ufficiale in secondo, è considerato come passeggiero per tutto il tempo che rimane a bordo.

Gli ufficiali ammiragli e i comandanti delle navi allorchè tengono una mensa alla quale sono ammesse altre persone, se debbono assentarsi temporaneamente da bordo per missione di servizio continueranno a godere degli averi di bordo ed avranno inoltre diritto a soprasoldi di viaggio, ed indennità a seconda delle disposizioni in vigore.

Art 19. Un ufficiale o guardiamarina che durante l'imbarco venga promosso al grado superiore, gode del trattamento spettante al nuovo suo grado dal giorno della nomina, ed entra a far parte della mensa a cui ha diritto per il nuovo suo grado dal giorno in cui ne riceve ufficiale avviso. Tale disposizione è pur anco estesa agli impiegati assimilati.

CAPITOLO IV. — *Dei cuochi e domestici.*

Art. 20. Alle mense dei comandanti in capo o sott'ordine di una forza navale sono assegnati due domestici ed un cuoco. Alle altre mense sono assegnati un domestico ed un cuoco.

Sulle navi dello Stato su cui sventoli una bandiera di comandante in capo o di comandante sott'ordini, è diminuito, sul numero dei cuochi portati dalla tabella d'armamento, quello devoluto alla tavola del comandante la nave, eccettuato il caso in cui per disposizione ministeriale, questi faccia mensa a parte o assieme agli altri ufficiali superiori di bordo.

Art. 21. Sui bastimenti in disponibilità è passato un cuoco sempre che il numero degli ufficiali di bordo sia maggiore di due compreso l'ufficiale responsale.

Nessun domestico è passato alla mensa degli ufficiali delle navi in disponibilità.

Art. 22. L'assegnamento mensile pei cuochi delle mense dei comandanti di forza navale è fissato a lire 90, pei cuochi delle mense dei comandanti e degli uffiziali è fissato a lire 80. Per ciascun domestico è fissato l'assegnamento mensile di lire 50.

Ai cuochi e domestici è inoltre accordata la razione viveri di bordo sui bastimenti armati. Essa decorre dal giorno in cui essi imbarcano fino a quello in cui sbarcano.

Art. 23. I movimenti di sbarco e d'imbarco pei suddetti individui devono essere regolarmente comprovati mediante i prescritti biglietti di destinazione e l'inserzione nel giornale di bordo, rimanendo sotto la responsabilità dei comandanti e commissarii del bastimento la presenza loro a bordo.

I cuochi e domestici devono essere portati nominativamente sui fogli mensili di competenze. Nel caso in cui essi non imbarchino non viene corrisposta la paga e la razione viveri per essi assegnate.

CAPITOLO V. — *Trattamento dei passeggeri.*

Art. 24. Se a bordo delle navi dello Stato prende passaggio un Ministro, o una Deputazione del Parlamento, od una Commissione nominata dal Governo o dalle Camere, la mensa del comandante di bordo è messa a loro disposizione e le spese relative vengono rimborsate a piè di lista dai rispettivi Ministeri. Accadendo che in occasione di straordinaria convocazione del Parlamento Nazio-

nale, o per altri motivi si debba provvedere al passaggio sopra navi dello Stato di membri del Parlamento, questi sono ammessi alla mensa del comandante, con trattamento pari a quello di un uffiziale ammiraglio, mediante corresponsione al comandante dell'indennità per tal grado stabilita all'articolo 32, e per conto del Ministero dell'Interno.

Art. 25. Un uffiziale od impiegato della Regia Marina che per ragioni di servizio imbarca sopra una nave dello Stato, senza far parte dello stato maggiore di essa, durante la sua permanenza a bordo, non usufruisce che della sola indennità di bagaglio, ed è ammesso alla tavola del comandante se è di grado uguale o corrispondente a quello d'ufficiale ammiraglio o superiore, a quella degli ufficiali di bordo se è di grado uguale o corrispondente a quello d'ufficiale inferiore.

Alla mensa dei guardiamarina non sono mai ammesse persone imbarcate di passaggio. Le spese risultanti per il trattamento delle persone imbarcate di passaggio di cui sopra sono fatte sul fondo di scorta per conto del bilancio della Marina.

Art. 26. Gli ufficiali ed impiegati del R. esercito imbarcati di passaggio sopra una nave dello Stato hanno diritto alla mensa del comandante se ufficiali superiori o generali, ed a quella degli ufficiali di bordo se capitani o di grado inferiore.

Gli aiutanti di campo dei generali però hanno diritto alla mensa del comandante di bordo allorchè sono di passaggio col generale presso cui disimpegnano le loro funzioni. Le spese risultanti per tali trattamenti sono rimborsate dal Ministero della Guerra.

Art. 27. Gli ambasciatori, inviati straordinarii, Ministri plenipotenziari, Ministri residenti ed incaricati d'affari, trovandosi di passaggio sulle navi dello Stato, sono ammessi alla tavola del comandante, alla quale è allora corrisposta l'indennità stabilita all'art. 32 per gli ufficiali ammiragli.

I consoli generali, i consoli, i consiglieri, i segretari di legazione sono ammessi alla tavola del comandante, alla quale viene corrisposta l'indennità fissata all'art. 32 per gli ufficiali superiori. I viceconsoli, cancellieri, gli applicati consolari sono ammessi alla tavola degli ufficiali, la quale riceve l'aumento stabilito per gli ufficiali subalterni all'art. 32. I domestici dei personaggi indicati nei precedenti paragrafi sono ammessi alla mensa dei sott'ufficiali di bordo, alla quale viene corrisposto lira 1 50 per ciascun domestico e per ciascun giorno della loro presenza a bordo.

I funzionari di Stati esteri, che trovansi di passaggio sulle navi dello Stato, e loro personale di servizio sono considerati per gli effetti del presente articolo come i funzionari dello Stato di posizione corrispondente.

Le spese risultanti pei trattamenti di cui al presente articolo sono rimborsate dal Ministero degli Affari Esteri.

Art. 28. Gli ufficiali ed impiegati dello Stato a qualunque corpo od Amministrazione appartengano, allorchè prendono imbarco sopra una nave dello Stato per traslocamento, hanno diritto a bordo per le loro mogli allo stesso trattamento per essi fissato.

I loro figli al disopra di 5 anni e le altre persone della famiglia hanno in tal caso diritto alla metà del trattamento.

Tali disposizioni sono estese puranco agli impiegati diplomatici e consolari, per quanto riguarda le loro mogli, i figli e le persone di famiglia.

Le mogli e le altre persone della famiglia (al disopra di 5 anni) d'individui di bassa forza, di passaggio sulle navi dello Stato pel motivo esposto nel paragrafo primo, a qualunque corpo appartengano, hanno diritto alla sola razione viveri stabilita per la truppa di passaggio. Per gli effetti di cui nel presente articolo è necessario che nella richiesta d'imbarco, avanzata dall'autorità da cui l'individuo passeggiero dipende, sia ben dichiarata la circostanza di traslocazione di residenza d'ufficio.

Le spese relative sono rimborsate dall'Amministrazione a cui gli individui appartengono.

Art. 29. I comandanti delle navi dello Stato alla fine di ogni viaggio rimettono al rispettivo comandante in capo le note nominative dei passeggieri coll'indicazione per ognuno di essi dello ammontare delle spese di trattamento erogate dalla cassa di bordo, e specificando la causale dell'imbarco e l'autorità che ne ha emanato l'ordine.

Tali note devono essere distinte per ogni Ministero che deve rimborsare le spese fatte e sono trasmesse dai comandi in capo al Ministero di Marina per gli opportuni rimborsi.

Art. 30. Nessun individuo appartenente ad Amministrazioni non militari può imbarcare di passaggio sulle navi dello Stato senza speciale e nominativa richiesta del Ministero a cui l'individuo appartiene, salvo il prescritto dell'articolo 36 del R. decreto 21 febbraio 1863 per l'ordinamento della Marina.

Art. 31. Quando a bordo delle navi dello Stato si trova di passaggio un numero ragguardevole di ufficiali o funzionari non appartenenti ai corpi della Regia Marina, il comandante è autorizzato a disporre, quando riesce possibile, che essi siano serviti a tavola separatamente da quella degli ufficiali.

Il trattamento per essi fissato dev'essere allora amministrato separatamente dalla mensa degli ufficiali.

Art. 32. Spettano alla mensa del comandante in capo o del comandante sott'ordini o del comandante della nave, per ogni passeggiero che vi ha diritto a norma dei precedenti articoli, lire 12 se ufficiale ammiraglio o generale od assimilato a tal grado, lire 8 se ufficiale superiore o assimilato a tal grado e se è aiutante di campo o di bandiera.

Per ogni luogotenente di vascello od ufficiale subalterno o assimilato che come passeggiero ha diritto alla mensa degli ufficiali, spettano lire 4 al giorno.

Gli aumenti di cui agli articoli 15 e 16 riferiscono pure i trattamenti dovuti ai passeggieri.

Art. 33. Quando una nave dello Stato su cui s'imbarcano passeggieri parte da un luogo ove trovasi un magazzino generale della Regia Marina, questo deve fornirle le suppellettili occorrenti alle persone che vi prendono passaggio.

Articolo transitorio.

Qualora a bordo delle RR. navi che trovansi in navigazione o di stazione all'estero, qualche individuo risultasse al 1° aprile 1877 eccedente alla forza fissata dalle presenti tabelle d'armamento, esso sarà considerato come promosso in campagna, e a norma dell'art. 3 non sarà sbarcato che quando la nave rientrerà in uno dei porti dello Stato.

Roma, li 13 febbraio 1877.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

(Le Tabelle saranno pubblicate nei prossimi numeri).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con R. decreto del 17 febbraio 1877:

Martorelli Giuseppe, capo operaio borghese, nominato sotto capotecnico d'artiglieria e Genio.

Con R. decreto del 22 febbraio 1877:

Peretti Giacomo, capitano nel corpo di stato maggiore in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in servizio effettivo nel corpo stesso a datare dal 1° marzo p. v.

Con decreto Ministeriale del 15 febbraio 1877:
Marchisio Luigi, aspirante aiutante topografo nell'Istituto topografico militare, sospeso dall'impiego per un mese con perdita dell'intero stipendio.

Con R. decreto del 13 febbraio 1877, Del Pozzo Massimino, sottotenente di milizia mobile nell'arma d'artiglieria, accettata la volontaria dimissione dal servizio.

ELENCO

dei vaccinatori delle antiche provincie del Regno e della Lombardia premiati con medaglia d'argento per l'opera da essi prestata durante l'ultimo quinquennio scaduto nel 1874.

1. Marchesi Lorenzo del comune di Valenza, circondario di Alessandria, provincia di Alessandria;
2. Botturini Antonio id. Idro, id. Salò, id. Brescia;
3. Della Valle Carlo id. Bussolasco, id. Alba, id. Cuneo;
4. Mongiovini Giovanni id. Cervignano, id. Lodi, id. Milano;
5. Vergnano Luigi id. Baldissero, id. Torino, id. Torino;
6. Crugnola Cesare id. Varese, id. Varese, id. Como;
7. Curtoni Giovanni Battista id. Osnago, id. Lecco, id. Como;
8. Forneris Giuseppe id. Mondovì, id. Mondovì, id. Cuneo;
9. Valle Demetrio id. Cagliari, id. Cagliari, id. Cagliari;
10. Basso Maurizio id. Sassari, id. Sassari, id. Sassari;
11. De Katt Serafino id. Rivalta Bormida, id. Acqui, id. Alessandria;
12. Besta Bartolomeo id. Teglio, id. Sondrio, id. Sondrio;
13. Nobili cav. Gaudenzio id. Omegna, id. Pallanza, id. Novara;
14. Messi Luigi id. Seriate, id. Bergamo, id. Bergamo;
15. Cornali Luigi id. Borrate Sotto, id. Bergamo, id. Bergamo;
16. Peracchio Gaetano id. Asti, id. Asti, id. Alessandria;
17. Voghera Achille id. Ca' de' Stefani, id. Verona, id. Cremona;
18. Vercelli Michele id. Saluggia, id. Vercelli, id. Novara;
19. Odenino Giuseppe id. Andezeno, id. Torino, id. Torino;
20. Vola cav. Stefano id. Torre Pellice, id. Pinerolo, id. Torino;
21. Valazzà Giovanni id. Crescenzago, id. Milano, id. Milano;
22. Viviani Luigi id. Musacco, id. Milano, id. Milano;
23. Sueri Giovanni id. Pavullo, id. Lodi, id. Milano;
24. Venturelli Alessandro id. Ono Degno, id. Salò, id. Brescia;
25. Sturla Carlo id. Finasca, id. Pavia, id. Pavia;
26. Negri Giorgio id. Verzi, id. Bobbio, id. Pavia;
27. Fornelli Michele id. Torino, id. Torino, id. Torino;
28. Gernia Luigi id. Piverone, id. Ivrea, id. Torino;
29. Zoppi Gioacchino id. Cannobio, id. Pallanza, id. Novara;
30. Putzolù Raffaele id. Carloforte, id. Iglesias, id. Cagliari;
31. Giannelli Domenico id. Sestri Levante, id. Chiavari, id. Genova;
32. Montefinale Gabriele id. Portovenere, id. Levante, id. Genova;
33. Banfi Saulle id. Legnano, id. Gallarate, id. Milano;
34. Signorelli Marco id. Zeme, id. Lomellina, id. Pavia;
35. Mola Alessandro id. Maggiò, id. Monza, id. Milano;
36. Bernocco Giovanni id. Moretta, id. Saluzzo, id. Cuneo;
37. Galli Giuseppe id. Vespolate, id. Novara, id. Novara;
38. Gessa Raffaele id. Guspini, id. Iglesias, id. Cagliari;
39. Cortese Onorato id. Quartu S. Elena, id. Cagliari, id. Cagliari;
40. Marginesu Gavino id. Sorso, id. Sassari, id. Sassari.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 23 della legge sull'Ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 e gli articoli 15, 16 e 17 del relativo regolamento,

Decreta:

Art. 1. L'esame pratico degli uditori giudiziari, di cui all'articolo 23 della citata legge sull'Ordinamento giudiziario, presso le Corti di appello di Venezia, Milano, Torino, Cagliari, Napoli e Palermo è prorogato pel corrente anno al 15 giugno.

Art. 2. Le Giunte speciali di cui è menzione negli articoli 15 e 16 del regolamento generale giudiziario, saranno composte il 1° giugno 1877.

Le domande di ammissione all'esame dovranno essere presentate alla cancelleria della Corte entro il 5 stesso mese.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1877.

Per il Ministro: LA FRANCESCA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Variante al limite di età fissato per gli aspiranti alla nomina di sottofarmacista aggiunto.

A parziale modificazione del Manifesto in data 21 gennaio ultimo, relativo al concorso per la nomina di sottofarmacista aggiunto nel personale farmaceutico militare, questo Ministero ha determinato che il limite di età negli aspiranti alla nomina predetta venga protratto a 28 anni.

In conseguenza di ciò stabilisce che il tempo utile alla presentazione delle domande sia prorogato al 1° aprile venturo, e che gli esami abbiano luogo al 1° del successivo maggio.

1° marzo 1877.

Il Ministro: L. MEZZACAPO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Manifesto

Concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo sanitario militare.

1° Il Ministero della Guerra rende noto che è aperto un concorso a titoli per la nomina di n. 20 sottotenenti nel Corpo sanitario militare.

2° Gli aspiranti a detto concorso dovranno far pervenire a questo Ministero, per mezzo del Comando del distretto nel quale sono domiciliati, e non più tardi del giorno 15 marzo venturo, le domande di concorrere, scritte su carta bollata da lira una, ed indicanti nome, cognome, figliazione e recapito domiciliare dell'aspirante.

3° Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non avrà sorpassata l'età d'anni 30 al 1° luglio 1877;

b) Fede di stato libero, e, se l'aspirante è ammogliato, i titoli legali comprovanti che il medesimo sarebbe in grado di assicurare, a favore della moglie e della prole nata e nascitura, l'annua rendita di lire 2000, com'è prescritto dalla legge 31 luglio 1871 relativa al matrimonio degli ufficiali (Atti del Governo 393, serie 2ª, *Gazzetta Ufficiale del Regno* n. 225 del giorno 19 agosto 1871);

c) Diplomi originali (non copia autentica) della doppia laurea medica e chirurgica, e patenti originali di libero esercizio della medicina e chirurgia, se l'aspirante è allievo di quelle Università, per cui questi ultimi documenti sono prescritti come prova d'aver compiuto il corso di perfezionamento;

d) Gli attestati comprovanti le note di merito conseguite negli esami speciali e generali del corso universitario, non escludendosi quei certificati particolari che dimostrassero la pratica già fatta dall'aspirante nell'esercizio medico o chirurgico;

e) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante.

4° Gli aspiranti dovranno presentare personalmente le domande

ed i relativi documenti al Comando del distretto nel quale sono domiciliati, ed in tale occasione saranno sottoposti a visita medica per constatare la loro idoneità fisica al servizio militare in qualità di ufficiali.

5° Gli aspiranti che già si trovano in qualche Corpo dell'esercito dovranno far pervenire a questo Ministero, per mezzo del rispettivo comandante di Corpo, le loro domande accompagnate soltanto dal foglio matricolare e dai diplomi e certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* del n. 3.

6° Ai postulanti sarà notificato l'esito delle loro domande per mezzo dei rispettivi sindaci se civili, e per via del rispettivo comandante di Corpo se militari.

I nomi e le destinazioni di quelli che saranno nominati sottotenenti medici verranno inscritti nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Guerra, e 20 giorni dopo tale pubblicazione i nuovi nominati dovranno raggiungere la destinazione loro fissata.

7° Questi sottotenenti medici saranno riuniti per alcuni mesi presso un ospedale militare per seguire un corso teorico-pratico di medicina militare e di regolamenti militari, e quindi saranno ammessi a prestare servizio come medici militari nei Corpi dell'esercito.

8° Due anni dopo la loro nomina a sottotenenti medici saranno sottoposti agli esami speciali per conseguire la promozione al grado di tenente medico.

9° Questi esami avranno luogo sulle seguenti materie:

a) Anatomia e fisiologia;

b) Patologia medica speciale nella sua applicazione al servizio medico e chirurgico militare;

c) Patologia chirurgica speciale id. id.;

d) Igiene militare;

e) Regolamenti militari.

10. Coloro che al termine del biennio supereranno questo esame verranno tosto promossi tenenti medici.

Quelli invece che non fossero riusciti nella prima prova potranno, dopo un altr'anno, ritentare una seconda prova; fallita la quale, saranno dispensati dal servizio militare e considerati come dimissionati volontari.

Il Ministro: L. MEZZACAPO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di mineralogia e geologia, vacante nella R. Università di Catania.

A forma dell'articolo 3 del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di mineralogia e geologia, vacante nella R. Università di Catania.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 28 del prossimo mese di aprile.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 28 febbraio 1877.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di fisica tecnica, vacante nella R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Napoli.

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di fisica tecnica, vacante nella R. Scuola di applicazione per gl'ingegneri di Napoli.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 3 del prossimo mese di maggio.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 28 febbraio 1877.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

COLLEGIO-CONVITTO PRINCIPE DI NAPOLI
PEI FIGLI DEGL'INSEGNANTI IN ASSISI

Avviso.

È aperto il concorso a un posto d'istitutore in questo Collegio per l'annuo stipendio di lire 200 oltre il vitto e l'alloggio e gli altri utili della vita interna. L'aspirante invierà al rettore sottoscritto entro un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*:

1° La domanda;

2° Il certificato di nascita;

3° Il certificato di sana costituzione fisica;

4° Il certificato di moralità rilasciato dal sindaco di quei luoghi ove l'aspirante ebbe dimora nell'ultimo triennio;

5° Fede di stato libero;

6° La patente magistrale di grado superiore.

Assisi, 1° marzo 1877.

Il Rettore ff.: A. BRUNI.

R. ACCADEMIA ECONOMICO-AGRARIA DEI GEORGOFILI
DI FIRENZE

Programma di concorso.

In occasione del terzo Congresso Enologico Italiano che dovrà tenersi in Firenze nel prossimo settembre, la R. Accademia dei Georgofili conferirà un premio di lire 500 all'autore di quello scritto con cui sarà stato meglio risoluto il seguente quesito:

« Se ad agevolare ed assicurare il perfezionamento ed incre-
» mento della industria enologica in Italia, sia da raccomandare
» e procurare che più generalmente dai proprietari e dai coltiva-
» tori si vendano le uve ai fabbricanti di vino piuttosto che mani-
» polarle essi medesimi; e se in particolare nei paesi di *Mezzeria*
» possa conferire all'intento suddetto che coi mezzaiuoli si divi-
» dano le uve piuttosto che il vino. »

Dovranno i concorrenti principalmente cercare la soluzione di tale quesito nello studio e nella esposizione delle condizioni agrarie ed economiche; le quali, a seconda dei luoghi, o hanno condotto i proprietari ed i coltivatori a dare essi medesimi precipua opera alla preparazione ed al commercio del vino, o hanno invece determinato la formazione di una industria enologica più o men separata dall'agricoltura.

I concorrenti dovranno rimettere il loro scritto, senza nome di

autore, ma contrassegnato da un'epigrafe, alla segreteria generale dell'Accademia dentro il 15 luglio 1877, e vi uniranno una scheda suggellata la quale porti esternamente la ripetizione della epigrafe da cui è contrassegnato lo scritto, e internamente il respettivo nome e indirizzo.

L'Accademia delega al Consiglio accademico la nomina di una Commissione di cinque membri, che dovrà prendere in esame gli scritti pervenuti dentro il termine assegnato ed emettere sui medesimi il proprio giudizio motivato, in una relazione che sarà letta in adunanza pubblica generale dell'Accademia da tenersi nella domenica 23 settembre prossimo.

In questa adunanza saranno aperte le schede e proclamati i nomi dei concorrenti che abbian conseguito il premio od ottenuto l'*accessit*; e verranno abbruciate le schede di tutti gli altri.

I manoscritti non saranno restituiti, e si conserveranno nell'archivio accademico. Di quello *premiato*, di quello riconosciuto degno dell'*accessit*, ed anche di altri, quando la Commissione ne faccia proposta, potrà l'Accademia ordinare la stampa nei propri atti, e in tanti esemplari a parte quanti occorrano per essere distribuiti ai componenti il terzo Congresso Enologico, riservando ogni altro diritto all'autore.

Saranno fatti subietto di successive Conferenze in seno dell'Accademia quei punti che la Commissione indicasse meritevoli di più ampia o speciale discussione.

Firenze, li 11 febbraio 1877.

V° Il Presidente LUIGI RIDOLFI.

Il Segretario Generale E. RUBIERI.

R. CONSERVATORIO DI S. GIOVANNI BATTISTA
IN PISTOIA

Avviso di concorso.

È aperto un pubblico concorso ad un posto gratuito vacante in questo R. Conservatorio.

Per norma dei concorrenti si trascrivono qui sotto le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del vigente regolamento, che sarà reso ostensibile ai richiedenti nell'ufficio del R. Conservatorio tutti i giorni non festivi dalle ore 10 ant. alle ore 1 pom. fino alla chiusura del concorso.

Art. 1. Il conferimento dei due posti gratuiti esistenti in questo R. Educatorio appartiene a S. E. il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Art. 3. Il concorso durerà giorni 30 dal giorno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4. Le istanze saranno intestate a S. E. il Ministro suddetto e presentate od inviate all'Operaio.

Art. 5. Saranno ammissibili nell'Educatorio le fanciulle appartenenti al ceto civile; e le concorrenti verranno disposte in ordine di merito a seconda dei servigi resi dai loro parenti allo Stato, nella magistratura, nell'insegnamento, nell'Amministrazione pubblica o nella milizia. A parità di titoli saranno preferite quelle alle cui famiglie per la mancanza di agiatezza economica riuscirebbe troppo gravoso procurar loro educazione conveniente.

Art. 6. L'età delle concorrenti non sarà minore di anni 7 nè maggiore di anni 11 compiuti.

Art. 9. Le domande per l'ammissione dovranno essere corredate dei certificati seguenti:

a) Di nascita, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune d'origine e debitamente legalizzato;

b) Del battesimo e della cresima, se avessero conseguito questi due sacramenti;

c) Dello sviluppo con effetto del vaiolo arabo o vaccino.

Art. 10. Sarà a carico delle famiglie delle alunne:

a) Il corredo nella qualità e quantità degli oggetti segnati in apposita nota;

b) Il pagamento della somma annua di lire italiane centocinquanta da effettuarsi anticipatamente in rate trimestrali di lire 37 50 ciascuna.

Pistoia, 22 febbraio 1877.

Per la Commissione Direttiva
L'Operaio: FILIPPO ROSSI CASSIGOLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Scrivono da Pietroburgo al *Times* che fra pochi giorni la questione della pace o della guerra sarà sciolta e che nella capitale russa corrono già voci intorno a prossime sedute straordinarie del Consiglio sotto la presidenza personale dell'imperatore. " Il sentimento che generalmente prevale è questo: che l'attuale situazione di incertezza per cui il commercio e tutte le imprese sono paralizzate non può più durare a lungo. Bisogna decidersi per la guerra o per la demobilizzazione. "

Il corrispondente del grande foglio inglese, malgrado la delicata posizione dell'imperatore di Russia e malgrado le difficoltà di eseguire la demobilizzazione, persiste a credere che in un modo o nell'altro, almeno pel momento, la guerra sarà evitata.

" È stato scritto, continua l'autore della lettera al *Times*, che se l'imperatore non si decide per la guerra, scoppierà una rivoluzione. Per coloro che conoscono la Russia questa idea manca di ogni fondamento; ed infatti c'è maggior probabilità che qualche disordine sociale scoppi se si decide la guerra, di quello che se si decide di non farla. Lo czar ed il suo governo sono assolutamente liberi di adottare quella decisione che essi crederanno più conveniente nella crisi attuale.

" Ora questa risoluzione imperiale, che noi probabilmente conosceremo da un giorno all'altro, sarà senza dubbio determinata dalle considerazioni delle tristi conseguenze che deriverebbero dalla guerra.

" Quando l'imperatore ha parlato a Mosca le sue parole sono state salutate con entusiasmo da un capo all'altro dello Stato. Un gran numero di indirizzi che conseguirono all'allocuzione imperiale hanno potuto interpretarsi come sincera espressione del sentimento pubblico; ma il fatto che tali indirizzi continuano ad affluire ad onta che l'opinione pubblica sia compiutamente mutata, riduce il loro valore ad una semplice formalità. Il meccanismo governativo in Russia è pesante e lento, e non può fermarsi improvvisamente. Tantochè non sarebbe da maravigliare se gli indirizzi ed i preparativi militari occasionati dal discorso di Mosca continuassero ancora per qualche tempo ad onta che le circostanze sieno assolutamente mutate.

" Riguardo al discorso imperiale è bastato che il popolo russo conoscesse le intenzioni del suo sovrano per assicurare alle medesime la sua adesione. Ma se domani, ed io ritengo che il fatto è imminente, l'imperatore pubblica un manifesto o qualche dichiarazione ufficiale in cui sia detto che, per conseguenza della mutata situazione e della repugnanza dell'Europa ad agire di concerto con lui, egli considera dovere

suo di demobilizzare l'esercito e di assumere un contegno di aspettativa, non è da dubitare che una tale dichiarazione sarà accolta con allegrezza da tutte le classi della società russa.

" Fra il ceto istruito e civilizzato di tale società la gioia sarà grande perchè sarà evitato un pericolo che minacciava di trarla a rovina. Le classi inferiori, che considerano lo czar come infallibile, diranno semplicemente: noi sappiamo che l'onore del paese è salvo nelle mani dello czar, e se S. M. pensa che la guerra colla Turchia non ridonderebbe a vantaggio dell'impero, questa opinione non può essere che giusta e noi l'accettiamo con gratitudine. „

Il corrispondente del *Times* chiude la sua lettera esponendo queste sue opinioni personali: che la Russia ha bisogno di venticinque anni di pace e che essa dovrebbe senza esitazioni adottare il partito di vegliare, d'accordo colle altre potenze, all'applicazione delle riforme in Turchia.

L'*Abendpost*, edizione serale della gazzetta ufficiale di Vienna, nell'annunziare la conclusione della pace fra la Serbia e la Turchia fa le seguenti riflessioni:

" L'importanza di questo avvenimento, che del resto era preveduto da qualche tempo, non ha bisogno di commenti. Questi trattati di pace preparano il ristabilimento della tranquillità esterna in tutta la penisola dei Balcani. Bisognerà vedere ora se essi eserciteranno un'influenza decisiva sull'azione diplomatica della Russia e sulla situazione politica generale, quale si presenta dopo l'insuccesso della conferenza. „

La *Presse* si mostra molto soddisfatta della conclusione della pace per i molti vantaggi che ne scaturiscono per la monarchia austro-ungherese. " In presenza, dice essa, dell'incertezza che regna generalmente riguardo alla quistione d'Oriente; in presenza del fatto che il timore di veder scoppiare una conflagrazione nella penisola dei Balcani prevale di molto sulle speranze di pace, importa in sommo grado all'Austria-Ungheria che la tranquillità regni almeno sui punti più esposti dei suoi confini, e che gli interessi suoi più diretti non siano punto impegnati in Oriente quando verrà l'ora della soluzione. Qualunque sia la piega che prenderanno gli avvenimenti, l'Austria può attenderla con maggior calma e sicurezza, perocchè se una collisione dovesse essere inevitabile non è ai suoi confini che si sprigionerà l'uragano. „

Nella seduta della Camera dei comuni d'Inghilterra del 2 marzo, il sig. Wyndham ha sviluppato delle risoluzioni in favore dell'annullamento della dichiarazione di Parigi relativa ai diritti marittimi.

Dopo vari discorsi, il sig. Bourke, sottosegretario parlamentare al ministero degli esteri, ha preso la parola per difendere la dichiarazione di Parigi. Esso disse che l'Inghilterra non può rinunziare al diritto di catturare i navigli mercantili appartenenti ad una nazione nemica. Aggiunse che la dichiarazione di Parigi rende dei grandissimi servigi, e che sarebbe atto poco dignitoso da parte dell'Inghilterra di rinunziarvi dopo aver sollecitato tutte le potenze ad aderirvi. Esso invitò in conseguenza il sig. Windham a ritirare la sua mozione perchè è inopportuna in questo momento e potrebbe irritare le altre nazioni se fosse adottata dalla Camera.

La mozione, messa ai voti, è stata respinta con 170 contro 56 voti.

Scrivono per telegrafo da Vienna all'*Allgemeine Zeitung* d'Augusta che la proposta dell'Inghilterra di accordare alla Porta un termine di un anno per l'attivazione delle riforme, in luogo di un periodo di tre anni chiesto dalla Porta stessa, verrà probabilmente adottata dalle potenze. La Russia però continuerebbe ad insistere presso l'Inghilterra per ottenere una risposta alla circolare Gortschakoff.

La stessa *Allgemeine Zeitung* ha per telegrafo da Pera che il granvisir ha indirizzato ai governatori delle provincie una circolare con l'ordine di affrettare il disarmo della popolazione conforme ai voti espressi nella conferenza.

La *Presse* di Vienna annunzia che il governo ottomano invierà fra pochi giorni una circolare a tutti i gabinetti europei per invitarli a riannodare le loro relazioni diplomatiche colla Sublime Porta, promettendo in cambio delle grandi concessioni.

Lo *Standard* di Londra poi insiste perchè l'Inghilterra mandi a Costantinopoli un ambasciatore, perchè nello stato attuale delle cose non basta che un rappresentante subalterno si trovi presso quella potenza della quale all'Inghilterra preme di conoscere i movimenti. Il foglio inglese dice che quantunque sir. E. Elliot non abbia fatto cattiva prova, l'Inghilterra dovrebbe mandare a Costantinopoli un rappresentante puro da qualsiasi animosità verso qualunque potenza.

I giornali spagnuoli sono pieni di particolari relativi alle cordiali e festose accoglienze che tutte le città si adoperano a fare al re Alfonso lungo il viaggio che il giovane monarca ha intrapreso nelle provincie del suo Stato. Dopo Valenza, Cartagena ed Alicante il re ha visitate Barcellona e Reuss.

Dall'Alava scrivono che la Giunta ha consentito a transigere colla nuova legge dei *fueros*. Essa incaricò uno de' suoi membri di intendersi a questo effetto col maresciallo Quesada e ciò ad onta della manifesta dispiacenza che ne manifestano i fueristi intransigenti della Biscaglia e di Guipuzcoa. Questi resistono ancora; ma si prevede che non potranno tenere per molto altro tempo. Le popolazioni sono affrante dall'ultima guerra e manca loro la forza di difendere gli antichi privilegi che costituivano il fondamento della loro autonomia.

Si ha per telegrafo da Washington, 3 marzo, che il rapporto della maggioranza del Congresso è favorevole al ristabilimento del doppio tipo metallico ed alla monetazione illimitata dell'argento e dell'oro, senza la quale la Commissione crede che il ritorno alla circolazione metallica non sarebbe possibile.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 5. — Il *Times* dice che il generale Ignatieff cercherà di ottenere l'abolizione virtuale del trattato di Parigi in compenso del disarmo della Russia.

Lo stesso giornale ha da Belgrado che il 26 febbraio è avvenuto un combattimento presso Brod fra 300 insorti e le truppe turche.

Berlino, 5. — Il generale Ignatieff è arrivato ieri. Egli ebbe una lunga conversazione con Oubril, ambasciatore di Russia, e visitò quindi il principe di Bismarck, col quale rimase un'ora. Alle ore 6 pranzò presso il principe di Bismarck. Il generale partirà probabilmente mercoledì per Parigi.

Parigi, 5. — Le notizie di Costantinopoli confermano che la Turchia avrebbe l'intenzione di indirizzare una nota alle potenze, domandando il disarmo della Russia.

Washington, 5. — Dicesi che nel nuovo gabinetto Ewarts sarà nominato ministro degli affari esteri, e Schurz, ex-senatore, ministro dell'interno.

Packard dichiarò che resisterà ai tentativi di Nicholss di rovesciare il governo repubblicano nella Luigiana.

Bukarest, 5. — Sturdza, ministro delle finanze, ha date le sue dimissioni.

Bukarest, 5. — Una grande quantità di neve è caduta a Kicheneff ed impedisce le comunicazioni stradali.

Berlino, 5. — L'imperatore, dopo diversi colloqui avuti con Bismarck, ricevette questa sera il generale Ignatieff.

Londra, 5. — *Camera dei comuni.* — Northcote, rispondendo a Wolff, dice che la prima riduzione di 50 centesimi sulla sopratassa del Canale di Suez è aggiornata al 15 aprile in seguito al ritardo degli altri governi di dare la loro autorizzazione; soggiunge che la Società del Canale ritirò la sua protesta contro la decisione della Commissione del tonnellaggio; annunzia che la Società si oppone al diritto del governo inglese di votare perchè le cedole delle sue azioni furono staccate e dice che l'Inghilterra ha protestato e che spera in un prossimo accomodamento.

COMMISSIONE MUNICIPALE DI STORIA PATRIA E DI ARTI BELLE DELLA MIRANDOLA

IIª Tornata dell'anno accademico 1876-77 del giorno 14 febbraio 1877.

Il vicepresidente annunzia la morte del m. a. comm. professore *Domenico Bacci,* avvenuta nel giorno 8 febbraio in causa di paralisi al cervello. Enumera le belle doti dell'illustre letterato e filosofo e del distinto cittadino, ed accenna come per i suoi meriti letterari fosse aggregato all'albo di celebri Accademie di Francia, di Svizzera, d'America e d'Italia.

Il segretario legge due documenti tratti dall'archivio di Stato di Modena a cura del s. c. cav. Foucard. Il primo è una lettera di Antonmaria Pico al duca Borso Estense scritta dalla rocca di Spilamberto sul modenese nel 17 settembre 1468, colla quale cerca scusarsi, e gli domanda perdono per la parte avuta all'assedio ed alla presa di quel castello assieme al co. Niccolò ed Uguccione Rangoni, ed ai signori di Carpi, non che alla cacciata del co. Niccolò pur de' Rangoni che da ben 15 anni l'occupava. Il secondo contiene una lettera di Bianca Maria Estense vedova Pico del 28 ottobre 1503 al duca Ercole di Ferrara, colla quale lo ragguaglia di maneggi e di pratiche tenute da Alberto Pio e da Gio. Francesco II Pico figliuolo di lei colla Signoria di Venezia. In tali trattati sarebbe stato conchiuso di dare la Mirandola e la Concordia alla signoria medesima, la quale a sua volta avrebbe pensato di liberar Carpi per il Pio e dare Modena in cambio a Gio. Francesco. Ambedui questi documenti illustrano punti non conosciuti della patria storia e sono però del massimo interesse.

Il m. a. don Ceretti legge una sua memoria sul p. *Angiol Filippo Pozzetti.* Questi nacque alla Mirandola nel 19 settembre 1718 e gli fu imposto il nome di *Antonmaria.* Nel 1733 si rese servita, studiò filosofia in Bologna e ne difese le tesi nel 1737. Più tardi difese pure quelle della teologia, avendo a mecenate papa Benedetto XIV. Insegnò poscia egli stesso filosofia e teologia morale in Piacenza, in Parma ed in Bologna nei conventi dell'ordine suo, e quindi nel seminario di Perugia ove prese parte alle famose controversie sul *probabilismo* e sull'*uso del cioccolatte* nei giorni consacrati al digiuno. Nel 1762 fu prescelto per concorso alla cattedra teologica del ginnasio di Faenza e la resse con plauso per ben 35 anni, fu priore nel patrio convento ed in quello di Faenza, presiedette due volte ai capitoli provinciali e nel 1765 fu scelto prefetto della provincia sua di Romagna. In patria cooperò all'erezione dell'Accademia dei *Rinascenti* e ne fu uno dei principali sostegni. Coltivò la sana eloquenza, predicò nei primi pulpiti d'Italia, e ne diè saggi eziandio estemporanei. Stampò nel 1778 un'orazione funebre del p. Gattelli, tradusse nel 1782 l'omelia latina del prelato di Faenza sulla consacrazione di quella chiesa dei Serviti, e mandò pure in luce una *Istruzione istorico-mistico-polemica* sull'argomento medesimo, dalla quale rilevansi la erudizione e profondità delle cognizioni del Pozzetti nella critica ecclesiastica e nei sacri studi. Nel 1792 fu colpito da una convulsione apopletica che gli tolse l'uso della favella, e cessò di vivere in Faenza nel 18 marzo 1797, lasciando un bel nome sacro alla religione, alla virtù, alle lettere ed alla fama.

Il Segretario della Commissione: NICANDRO PANIZZI.

NOTIZIE DIVERSE

Ferrovia del Gottardo. — Si legge nella *Gazzetta Ticinese*:

Col risultato ottenutosi nel mese di gennaio al traforo del tunnel del Gottardo si è passata la metà dell'opera, almeno per quanto riguarda la galleria di direzione; complessivamente, dalla parte settentrionale e dalla parte meridionale, si sono perforati 7521 metri e restano ancora a perforarsi 7299 metri. Siccome poi la galleria di direzione dev'essere terminata al più tardi per il 1880, rimangono a forarsi circa 166 metri al mese, lunghezza che già venne molte volte superata (nel gennaio scorso si ebbero 185 metri). Però nel passato anno il risultato rimase in addietro della somma media, ed il progresso massimo di 244 metri, ottenuto nel mese di ottobre 1875, non venne dappoi più raggiunto.

Mentre anteriormente la parte nord della galleria era sempre in grande progresso, negli ultimi mesi invece le perforatrici della parte sud superano di gran lunga le loro rivali della parte nord, in modo che la parte di Airolo (3717) non è ora più tanto in addietro della parte di Göschenen (3904).

Se le perforatrici continuano per l'avvenire a lavorare come al presente, tutta la galleria di direzione potrà essere compita per la metà di maggio dell'anno 1880, e quindi molto prima del termine fissato.

Sinistro marittimo. — Scrivono da Dundee in Iscozia ai giornali di Parigi del 3 marzo che un piroscafo, lo *Spitzbergen,* che andava da Christiansund a Dundee, colò a fondo in alto mare nel febbraio decorso. I ventidue uomini di equipaggio perirono tutti miseramente, e le carte di bordo furono raccolte nelle vicinanze di Bergen in Norvegia.

La leva militare in Russia. — Dal numero 28 dell'*Invalido Russo,* l'*Italia Militare* toglie il seguente cenno intorno alla leva operata nell'impero nel dicembre dello scorso anno:

Il contingente era stabilito in 196,000 uomini.

Gli inscritti portati sulle liste di leva ammontavano a 677,409 uomini. Di questo numero:

Vennero arruolati per obbligo di leva . . . 188,772

Presi fra gli esentati per sopperire alle deficienze dei contingenti locali 3,648

Liberati dietro pagamento fatto negli anni precedenti	822	
Deficienti ai contingenti locali	2,758	
		196,000
Furono esentati per ragioni di famiglia	325,209	
Ottennero la dilazione per ultimare gli studi	2,118	
Idem per affari di famiglia	269	
Vennero inscritti direttamente alla riserva	838	
Riformati	42,865	
Rimandati alla ventura leva	44,249	
Mandati in osservazione agli ospedali	5,258	
Dichiarati renitenti	18,798	
		439,634
		635,634

Rimane un sopravanzo di contingente di 41,775 uomini.

Il giornalismo al Giappone. — La *Bibliographie de Belgique* ha pubblicato ultimamente un rapporto sulla stampa periodica al Giappone, compilato a Yokohama dal signor barone Alberto d'Anethan, segretario della Legazione belga, rapporto dal quale togliamo le seguenti notizie:

« Nel Giappone si pubblicano una cinquantina di giornali, e la sola città di Tokio ne ha più di venti. Giornali seri, umoristici, satirici, riviste e giornali di mode si trovano al Giappone del pari che nei paesi più civili d'Europa, e se ne troverà non indifferente il numero complessivo, ove si rifletta che tutti i giornali quotidiani ed ebdomadari furono fondati qui solamente quattro o cinque anni fa, e sostituirono presto certi opuscoli, che venivano pubblicati di tanto in tanto, e che contenevano solamente dei fatti vari di nessun interesse.

« I giornali quotidiani più importanti sono: il *Nichinichi Shimbun;* l'*Hochi Shimbun;* il *Choya Shimbun;* l'*Akebono Shimbun* ed il *Nisshin nisshin chi Shimbun.* Il prezzo d'abbuonamento annuo varia dai 6 agli 8 *rios* (dai 30 ai 40 franchi); e la tiratura quotidiana è rispettivamente di 9500, 3000, 3500, 2000 e 4300 copie. Il *Jomeo uri Shimbun,* giornale che è letto specialmente dalle donne, ha 12,000 abbuonati e costa 2 *rios* (10 franchi) all'anno. Anche gli altri giornali sono di un prezzo modico ed assai diffusi.

« Quasi tutti i giornali del Giappone si stampano su carta proveniente dall'Europa, e specialmente dal Belgio, mediante le macchine tipografiche adoperate dalle tipografie europee. Solamente per alcune pubblicazioni si adoperano la carta giapponese ed i caratteri in legno.

« La dimensione dei giornali varia secondo il prezzo di abbonamento; ma nessuno, stante il grande spazio che richiedono i caratteri giapponesi, contiene grande materia. »

I fari del Giappone. — Siccome nei trattati conclusi al Giappone dalle potenze europee venne stipulato che i porti aperti agli europei debbano essere muniti di fari e degli altri mezzi di illuminazione necessari alla sicurezza della navigazione, il governo giapponese, scrive l'*Engineering,* fece già costruire 36 fari, fra i quali ve ne sono 10 di prim'ordine, 4 di secondo, 4 di terzo, 7 di quarto, 3 di quinto ed uno di sesto, nonchè due fari montati sopra torri di legno e ferro e due battelli-fari, ai quali si debbono aggiungere tre segnali e 13 gavitelli.

Una delle maggiori difficoltà che incontrarono gl'ingegneri nella costruzione di quei fari fu la frequenza dei terremoti. La pietra più generalmente adoperata fu il granito, ma di quei 36 fari, 8 furono costruiti in mattoni, 11 in legno e 4 in ferro. I materiali di questi ultimi furono trasportati dall'Inghilterra.

Il faro di Mikomoto o di Rock-Island fu eretto sopra una roccia alta 30 metri, distante 6 metri dalla spiaggia, ed esposta, non ostante la sua altezza, a violenti colpi di mare. Un altro faro, quello di Yeboshima, trovasi sulla vetta di una roccia distante 10 miglia dalla spiaggia, e la sua altezza è di 36 metri. Finalmente, un terzo faro, quello di Satanamizaki, sorge in cima ad una roccia distante 270 metri dalla riva.

L'amministrazione centrale dei fari è a Yokohama, e consta di uffici bene ordinati e di magazzini ben provveduti di tutto il materiale occorrente.

Il numero degli europei addetti all'amministrazione dei fari è di 25, fra i quali trovansi 15 guardiani dei fari stessi. Un centinaio di guardiani giapponesi sono attualmente esercitati al servizio dei fari, sotto la direzione di istruttori inglesi.

Il petrolio della Pensilvania. — Negli Stati Uniti si è costituita una Società per trasportare il petrolio che si raccoglie in tanta quantità nello Stato di Pensilvania. Fino ad ora il petrolio lo si trasportava dalle sorgenti alle città marittime dell'Oceano Atlantico, ma da ora in poi, a quanto si dice, si stabiliranno dei tubi che condurranno il liquido dalle sorgenti fino al mare, vale a dire sopra una estensione territoriale di 300 miglia circa.

Le sorgenti di petrolio, in Pensilvania, producono quotidianamente 30,000 botti di liquido, che le ferrovie trasportano, ma esigendo un prezzo eccessivo.

La prova che si può benissimo trasportare il petrolio a grandi distanze mediante un ben combinato sistema di tubi sotterranei, lo si ha, scrive la *Gazzetta di Augusta,* nel fatto stesso che oltre 250 miglia di tubi furono già messi al posto. Baltimora è la prima città in cui siasi inaugurato questo sistema di trasporto. Il petrolio liquido è condotto nei tubi sotto una pressione di 900 libbre (inglesi od americane) per pollice quadrato; di 15 miglia in 15 miglia sono disposte delle pompe, di una forza di 100 cavalli, che aspirano il liquido e lo spingono più lontano.

Appena esce dai condotti, il petrolio viene raccolto in alcuni vasti serbatoi che comunicano con gli stabilimenti nei quali il liquido è purificato e raffinato.

Tutto il sistema d'incanalamento con le sue varie diramazioni costerà, secondo il calcolo preventivo che ne fu fatto, un milione e mezzo di dollari o 7 milioni e mezzo di franchi.

Se l'esperienza riesce, come pare non ve ne sia dubbio, lo stesso sistema di incanalamento andrà dalle sorgenti petroleifere a Filadelfia, a Nuova York ed in altre grandi piazze commerciali.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 5 marzo 1877 (ore 15 55.)

Depressione barometrica in tutta l'Italia; forte nel nord e sul Tirreno ove raggiunge 10 mill. Cielo coperto con pioggia alla Palmaria, a Firenze, a Roma, a Cagliari e sul golfo di Napoli. Neve a Moncalieri; mare mosso generalmente; agitato nel Canale di Piombino e alle isole Partenopee. Venti forti fra sud-est e sud-ovest in questi paraggi, nella Comarca e al Capo Lilibeo; nord-est forte a Venezia e a Genova; venti vari e deboli altrove. Barometro sceso di 3 a 9 mill. anche in Austria ove il cielo è coperto; calma e buon tempo in Inghilterra. Nel periodo decorso pioggie alquanto forti tra Cagliari, Napoli, Genova. Probabilità di tempo cattivo specialmente lungo le coste occidentali e meridionali dell'Italia.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 6 marzo 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1877	—	—	76 35	76 25	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1876	—	—	80 85	80 75	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	80 50	80 40	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1876	—	—	81 20	81 10	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° semestre 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	2° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° semestre 1877	1000 —	1000 —	1216 —	1215 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	437 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1876	500 —	—	411 50	410 50	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	34 —	33 —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	640 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 70	107 45	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 17	27 12	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 69	21 66	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1877: 78 65 cont.; 78 65 fine; 2° sem. 1877: 76 27 cont.

Londra breve 27 14.

Banca Romana 1215 50.

Società Romana delle Miniere di ferro 33.

Il Deputato di Borsa: O. PIANCIANI.

Il Sindaco: A. PIERI.

Osservatorio del Collegio Romano — 5 marzo 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	759,3	757,6	756,2	753,7
Termomet. esterno (centigrado)	6,9	11,6	10,0	8,5
Umidità relativa...	91	66	82	86
Umidità assoluta...	6,79	6,78	7,51	7,15
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	S. 10	S. 21	SE. 22	SE. 37
Stato del cielo.......	10. gocce	9. quasi coperto	10. piove	10. piove forte

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 11,6 C. = 9,3 R. \| Minimo = 4,2 C. = 3,4 R.
Pioggia in 24 ore 17 mm., 4.

(2ª *pubblicazione*).

COMUNE DI VENEZIA

Avviso di concorso per la nomina sopra terna dell'esattore comunale pel quinquennio 1878-1882.

Vista la deliberazione 29 gennaio p. p. del Consiglio comunale di Venezia, con cui fu stabilito che l'esattore abbia ad essere nominato per terna;

Visto l'articolo 5 del regolamento 25 agosto 1876, n. 3303 (Serie II);

Visto il decreto 22 febbraio 1877, n. 1695, del R. prefetto, con cui è approvata la suddetta deliberazione;

Il sindaco di Venezia avvisa:

I. Che ogni aspirante alla nomina di esattore comunale di Venezia deve presentare la sua domanda al municipio entro il giorno di martedì 20 marzo prossimo venturo fino alle ore 4 pom., corredata:

1º Da una dichiarazione autenticata, che, ove la nomina cadesse sull'aspirante, egli l'accetta per il quinquennio 1878-1882 alle condizioni stabilite dalla legge 20 aprile 1871, n. 192; dal regolamento approvato col R. decreto 25 agosto 1876, n. 3303; dal decreto Reale 7 ottobre 1871, n. 479 (Serie II) e successivi, per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, dai capitoli normali annessi al decreto Ministeriale 25 agosto 1876, n. 3304, e dai capitoli speciali approvati dalla Giunta municipale nella seduta 25 gennaio a. c.

2º Dalla prova di avere fatto nella Cassa comunale a garanzia dell'offerta il deposito in danaro od in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa, corrispondente al 2 per cento (2 per 100) della somma annuale presunta da riscuotersi.

II. Non possono concorrere alla nomina quelli che si trovano in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871.

III. Nei trenta giorni da quello in cui sarà notificata l'approvazione della nomina, l'esattore nominato, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1 dei suindicati capitoli normali, dovrà presentare nel preciso ammontare sottoindicato la cauzione definitiva nelle forme e modi tassativamente indicati dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871, e dall'art. 19 del regolamento 25 agosto 1876, summenzionati.

IV. La nomina è di competenza del Consiglio comunale sopra terna proposta dalla Giunta, salva l'approvazione del R. prefetto.

V. Le spese in genere e quelle del contratto e della cauzione saranno a carico dell'esattore nominato.

VI. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono ostensibili presso la segreteria generale del comune, nelle ore d'uffizio, la legge, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali e speciali di sopra citati.

Aggio per ogni lira di riscossione sul quale è aperto il concorso relativamente		Ammontare presunto di tutte le riscossioni annuali	Ammontare della cauzione come esattore e come cassiere	Ammontare del deposito da farsi per concorrere alla nomina	ANNOTAZIONI
alle esazioni per le quali può esercitarsi la procedura privilegiata	alle riscossioni per le quali non può esercitarsi la procedura privilegiata				
Lira una e cent. 85 per ogni cento lire di riscossione.	Lire tre per ogni cento lire di riscossione.	Lire 4,046,898 diconsi quattro milioni, quarantaseimila ottocentonovantotto.	Come esattore L. 674,483 Come cassiere » 648,651 Totale L. 1,323,134	Lire 80,938 diconsi ottantamila novecentotrentotto.	L'esattore riscuote anche le entrate comunali a scosso e non riscosso per l'importare di lire 14,500, salve le eventuali variazioni.

Venezia, 28 febbraio 1877.

Il ff. di Sindaco: FRANCESCO Conte DONA.

959 *Il Segretario Generale:* P. PAVAN.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Avviso di primo incanto.

Si previene il pubblico che nel giorno 16 marzo p. v., alle ore 12 meridiane, sarà tenuto innanzi l'illustrissimo signor prefetto della provincia il primo esperimento d'asta per l'appalto di tutti i lavori, le forniture e le operazioni occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità il tronco di strada nazionale n. 1 detta del Caffaro, compreso fra la testata sinistra del ponte sul fiume Chiese nell'interno di Barghe e la metà del ponte internazionale sul fiume torrente Caffaro, lungo m. 22836, escluse le traverse di cinque abitati lunghe in complesso m. 1504, e per conservare le opere d'arte che lo corredano durante anni nove a partire dal 1º aprile 1877.

L'asta si terrà col metodo di partiti segreti e quindi chi vorrà offerire al detto appalto dovrà presentare alla segreteria di questa prefettura la sua offerta in carta da bollo chiusa e suggellata prima dell'ora sovraindicata.

Le offerte dovranno essere fatte in ribasso di un tanto per cento del prezzo di perizia di lire 10,333.

Per essere ammesso a concorrere all'asta si dovrà produrre:

1º Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti.

2º Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere, sotto la responsabilità ed in sua vece, i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

Non sono ammesse a concorrere agli incanti le persone che nella esecuzione di altre imprese siansi rese colpevoli di negligenza o mala fede verso il Governo o verso i privati.

Gli aspiranti all'asta, a cauzione delle loro offerte, dovranno unire la somma di lire 1000 in valuta legale ed a cauzione del contratto il deliberatario dovrà dare una cauzione definitiva di lire 365 di rendita in cartelle del Debito Pubblico al portatore.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà prima della stipulazione del contratto presentare eziandio un supplente da cui possa essere surrogato nelle circostanze e nei modi stabiliti dall'articolo 8 del capitolato generale.

Tutte le spese d'asta, contratto, bollo, registro e copie sono a carico dello appaltatore.

L'appalto sarà concesso in base e sotto le condizioni tutte stabilite dal relativo progetto e capitoli d'onere, visibili in tutte le ore di ufficio presso il sottoscritto.

È fissato il termine di giorni 8 successivi a quello del deliberamento per la presentazione in carta da bollo a questo ufficio della offerta diminuzione non inferiore al ventesimo del prezzo deliberato.

Passato tale termine, che scade allo scoccare del mezzodì del giorno di sabato 24 marzo p. v., non si ammetterà più alcuna offerta.

Nell'asta si osserveranno le norme prescritte dal regolamento 4 settembre 1870, n. 5852.

Brescia, 28 febbraio 1877.

1005 *Il Segretario:* PERSONELLI.

CONSORZIO ESATTORIALE DI RIVOLI TORINESE

Il presidente rende noto che il Collegio dei sindaci componenti il Consorzio esattoriale di Rivoli avendo deliberata la nomina del rispettivo esattore per *terna*,

Invita tutti coloro che intendono concorrervi di presentare con tutto il 20 corrente marzo al signor presidente in Rivoli la loro offerta corredata dai documenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 agosto 1876 e di quelli altri da legge voluti.

I capitoli, dai quali saranno regolate le attribuzioni dell'esattore sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Rivoli, il 6 marzo 1877.

1019 *Il Presidente:* BOLLANI.

CREDITO MILANESE

IN LIQUIDAZIONE

I signori portatori d'azioni del **Credito Milanese** in liquidazione sono prevenuti che a partire dal 1º marzo p. v. sarà fatto un secondo riparto in ragione di lire 100 per ogni azione da lire 500 con lire 375 versate.

Il pagamento si effettuerà alle Casse della Banca Generale, Sede di Milano, verso presentazione dei titoli che verranno muniti di un timbro speciale.

A datare dal 1º luglio p. v. saranno pagate lire 63 per azione a saldo liquidazione.

Milano, 27 febbraio 1877.

1031 I LIQUIDATORI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Si rende a pubblica notizia che il R. tribunale civile di Milano con decreto 2 maggio 1876, n. 394, ordinò assumersi informazioni a riguardo di Giovanni Mirasole fu Michele, assentatosi da Milano nel 1847, ove aveva domicilio in piazza Borromeo, per trasferirsi in America; e di cui dall'ottobre 1868 non pervennero notizie.

Milano, 24 novembre 1876.

495 Rag. GAET. BALABIO proc.

DIFFIDAZIONE.

Essendo a cognizione del sottoscritto come il suo figlio Gustavo Mantovani abbia contratto o contragga di suo arbitrio debiti che non può soddisfare, e che il sottoscritto non intende di riconoscere, si diffida chiunque a prestar denaro sotto qualsiasi forma al detto individuo, poichè il farlo sarebbe a tutto rischio del creditore, declinando lo scrivente qualsiasi responsabilità.

Roma, 5 febbraio 1877.

1042 Cav. ALESSANDRO MANTOVANI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI ROMA

Avviso d'Asta.

Si notifica che nel giorno 22 del corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo nell'ufficio di questa Direzione (via San Romualdo, nº 243, secondo piano), avanti il signor direttore, un pubblico incanto a partiti segreti nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato,

per l'appalto in un sol lotto dell'impresa del servizio del casermaggio e del combustibile per le Divisioni militari di Verona e di Padova.

Detta impresa sarà retta dai nuovi capitoli d'onere dello scorso anno 1876; durerà nove anni, cioè dal 1º luglio prossimo venturo a tutto giugno 1886.

Che i suddetti capitoli d'onere, i quali faranno poi parte integrale del contratto, sono visibili presso questa Direzione e presso tutte le altre di Commissariato militare del Regno.

Che nell'interno delle piazze forti di Verona, Mantova, Peschiera, Legnago e Venezia (giusta il nº 2 dell'articolo 79 dei precitati capitoli d'onere) l'impresa non ha obbligo di trasportare, consegnare e riprendere il materiale.

Che giusta i capitoli anzidetti l'impresa ha l'obbligo ed il diritto di fornire i combustibili ai panifici ed ospedali militari.

I prezzi d'incanto per le giornate d'uso del materiale, per ogni liscivamento di lenzuola, per la paglia, e combustibili, giusta i capitoli d'onere, sono i seguenti:

Per ogni giornata di letto di 1ª cl. con materasso, compresa la paglia . L. 0 044
Idem senza materasso id. „ 0 034
Per ogni giornata di 2ª classe . . . . „ 0 045
Per ogni giornata di letto di 3ª classe compresa la paglia. . . . . „ 0 069
Idem di 4ª classe idem . . . . . . „ 0 059
Per ogni giornata di letto di 5ª cl. con materasso, compresa la paglia . „ 0 090
Idem senza materasso id. „ 0 080
Per ogni giornata di letto di 6ª classe, comprese le foglie. . . . . „ 0 135
Per ogni giornata di cappotto da scolta in distribuzione . . . . . „ 0 030
Per ogni giornata di mobilia per corpi di guardia con ufficiale. . . „ 0 050
Idem se la mobilia è di proprietà del fornitore . . . . „ 0 100
Per ogni giornata di mobili ed arnesi da corpo di guardia con sola truppa „ 0 030
Idem di manutenzione di utensili da pozzo nei quartieri di truppa a cavallo . . . . „ 0 150
Idem nei quartieri di truppe a piedi e corpi di guardia. „ 0 100
Per ogni giornata di mobilia per camera d'ufficiale (compreso il letto di 6ª classe) . . . . „ 0 200
Per ogni giornata di fodera di pagliariccio (distribuita isolatamente). „ 0 010
Per ogni giornata di materasso . . . . . id. „ 0 015
Idem di lenzuolo . . . . . . id. „ 0 010
Idem di coperta di lana . . . id. „ 0 020
Idem di 2ª coperta e di coperta d'estate. . . . . . . „ 0 010
Per ogni liscivamento straordinario di lenzuola ordinato dall'Amministrazione (escluso il letto di 5ª classe) se da letto ad un posto . „ 0 050
Detta se da letto a due posti. . „ 0 080
Per ogni giornata di lenzuola per bagnature estive (senza distinzione) „ 0 004
Per ogni giornata di una lampada a riverbero per l'illuminazione di piazze forti e stabilimenti militari, quando sia proprietà dei fornitore. . „ 0 020
Per ogni giornata di un lampione a riverbero per l'illuminazione di piazze forti e stabilimenti militari, quando sia proprietà del fornitore. . „ 0 030
Per ogni giornata di una tavola da camerata per servizio di accampamento, di accantonamento od in eccedenza agli assegni . . . . „ 0 006
Idem di una panca da camerata id. id. . . . . „ 0 002
Per premio di custodia nel caso di eccedenza di dotazione (art. 2) al giorno, e per ogni lire cento d'importo di tale eccedenza. . . . „ 0 020
Per manutenzione e distribuzione dei mobili di uffici dipendenti dal Ministero della Guerra o di scuole reggimentali (art. 37) al giorno e per ogni lire cento di valore dei detti mobili inscritto nei processi verbali di consegna . . . . „ 0 030
Per custodia di mobili degli uffici e magazzini dei reggimenti (art 37) al giorno e per ogni lire cento di valore di detti mobili risultante dai processi verbali di consegna. . . . . „ 0 020
Per ogni miriagramma di paglia straordinaria. . . . . „ 0 500
Idem di legna. . . . . „ 0 400
Idem di fascine . . . . „ 0 400
Idem di sansa. . . . . „ 0 400
Idem di carbone e di brace . . . . „ 0 950
Per ogni chilogramma di candele steariche . . . . „ 2 407
Idem di candele di sevo . . . . „ 1 626
Per ogni litro d'olio. . . . . „ 1 183
Idem di petrolio . . . . „ 0 710

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partito dovranno presentare le ricevute constatanti di avere depositato la somma stabilita dal Ministero della Guerra in lire 200,000 da farsi in contanti o in titoli al portatore del Debito Pubblico consolidato, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

La cauzione definitiva sarà poi ragguagliata in ragione del quarto del valore di caricamento del materiale di caserma.

La stessa cauzione sarà aumentata o scemata nella suddetta proporzione quando per aumento o diminuzione del materiale il valore del medesimo vari di non meno di lire 20,000.

Tanto il deposito per la cauzione provvisoria, quanto per la definitiva, debbono esser fatti nella Cassa dei depositi e prestiti o presso le Intendenze di Finanza, giusta il regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1875.

Oltre la cauzione ora detta l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore il quale lo sostituisca secondo è prescritto al titolo XXI del Codice civile con l'espressa rinunzia ai diritti sanciti dagli articoli 1907-1928.

Le offerte prodotte all'incanto dovranno essere in carta da bollo da una lira ed in pieghi suggellati.

I partiti condizionati non saranno ammessi.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì dovranno essere presentate a parte.

Il deliberamento dell'appalto seguirà a favore di colui che nel suo partito avrà offerto il maggiore ribasso per ogni cento lire, purchè superiore o pari almeno al ribasso minimo stabilito dal Ministero della Guerra a base d'incanto in apposita scheda suggellata, che verrà aperta dopo che saranno state riconosciute tutte le offerte.

Si avverte che trattandosi di offerte fatte per conto di persona da nominarsi, la designazione del nome si accetterà solo nei primi tre giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto stipulato col deliberatario di questo appalto sarà reso esecutivo dopo l'approvazione del Ministero della Guerra.

I fatali ossia il termine utile per offrire un ulteriore ribasso non inferiore del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione è stabilito in giorni quindici a decorrere dalle ore 10 antimeridiane del giorno del deliberamento.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a qualunque Direzione di Commissariato militare, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non arrivino a questa Direzione prima che (a senso dell'articolo 86 del regolamento 4 settembre 1870) sia dichiarato aperto l'incanto e quando non siano accompagnati dalla ricevuta constatante l'effettuato deposito provvisorio.

Le spese tutte dell'incanto, del contratto, comprese quelle di registro e bollo, stampa ed inserzione degli avvisi d'asta, carta bollata, onorari, copie ed altre relative giusta il regolamento sulla Contabilità generale dello Stato sono a carico del deliberatario.

Roma, 3 marzo 1877. **Per detta Direzione**

1002 *Il Capitano Commissario:* TADOLINI.

BANCA GENERALE

ROMA — MILANO

Situazione al 31 Gennaio 1877

ATTIVO.

Azionisti saldo azioni	L.	15,000,000 —
Numerario in cassa	„	459,856 63
Portafoglio	„	6,450,485 32
Effetti pubblici: Titoli dello Stato e valori con guarentigia governativa	„	10,653,219 97
Effetti pubblici: Valori diversi	„	2,703,462 03
Anticipazioni sopra deposito di carte pubbliche fatte con polizza	„	87,950 75
Riporti e Conti correnti garantiti	„	1,689,254 98
Partecipazioni diverse	„	1,250,542 18
Debitori diversi	„	7,197,110 23
Depositi liberi	„	719,825 —
„ a cauzione	„	1,469,115 22
Interessi passivi su conti correnti per l'esercizio in corso	„	33,616 90
„ passivi su conti correnti per l'esercizio 1876	„	392,990 55
Mobili	„	31,631 56
Spese d'impianto	„	162,203 22
Imposte e tasse dell'esercizio in corso	„	9,444 20
„ „ dell'esercizio 1876	„	83,166 29
Spese di amministrazione e diverse per l'esercizio in corso	„	20,312 86
„ „ „ per l'esercizio 1876	„	374,898 64
Totale	L.	48,789,086 53

PASSIVO.

Capitale sociale	L.	30,000,000 —
Fondo di riserva	„	215,200 —
Conti correnti 3 % per capitali ed interessi	„	2,559,861 94
„ „ 3 ½ %	„	888,341 69
„ „ 4 %	„	7,111,221 63
„ „ disponibili	„	16,107 24
Effetti a pagare	„	822,936 52
Creditori diversi	„	2,900,532 33
Depositanti di depositi liberi	„	719,825 —
„ „ a cauzione	„	1,469,115 22
Azionisti conto dividendo	„	139,496 80
Utili lordi dell'esercizio in corso	„	95,652 94
„ dell'esercizio 1876	„	1,805,471 42
Risconto 1876	„	45,323 80
Totale	L.	48,789,086 53

Il Capo Contabile P. ASHTON. 1030 *Il Direttore Generale* A. ALLIEVI.

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

MUNICIPIO DI MASSA

Appalto per la costruzione dell'acquedotto destinato a condurre l'acqua dalla sorgente di Canal Magro alla Città ed alla stazione ferroviaria

Avviso d'Asta.

Si rende di pubblica ragione che nel giorno di martedì 21 marzo p. v., alle ore 12 meridiane, nella sala di questa residenza municipale, avanti il signor sindaco, od un assessore da lui delegato, si procederà all'incanto per l'appalto della costruzione anzidetta in base al prezzo di italiane lire 125,000.

S'invita perciò chiunque aspiri al detto appalto di presentarsi nel luogo, giorno ed ora qui avanti indicati per fare la sua offerta di ribasso.

Ogni offerta non potrà essere minore del mezzo per cento.

L'asta avrà luogo col metodo dell'estinzione della candela vergine, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale, approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, n. 5852.

L'impresario resta vincolato all'osservanza del capitolato d'appalto compilato dall'Ufficio tecnico comunale ed approvato dalla Giunta municipale con deliberato 16 corrente mese.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore del migliore offerente in diminuzione.

Gli attendenti per essere ammessi all'asta dovranno preventivamente alla stessa:

1. Presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi spedito da un ingegnere reggente negli Uffici tecnici dello Stato o della provincia, o dal sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere da essi concorrenti eseguite, od allo eseguimento delle quali abbiano preso parte.

2. Depositare presso questa segreteria la somma di italiane lire 2000 in valuta legale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta; inoltre chi risulterà deliberatario dovrà depositare nella segreteria stessa la somma presuntiva di italiane lire 400 per le spese della stipulazione e registrazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto dovrà il deliberatario prestare una cauzione definitiva nella somma corrispondente al decimo del prezzo di aggiudicazione, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente.

Se l'aggiudicatario non stipulerà il contratto con cauzione entro il termine di dieci giorni, sarà *ipso jure* decaduto dall'appalto e perderà la somma depositata per sicurezza dell'asta, restando l'Amministrazione nel diritto di procedere ad un nuovo incanto a spese e danno del detto aggiudicatario.

Tutte le spese inerenti all'appalto suddetto, nonchè quelle del contratto, del registri, dei bolli e delle copie, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso al prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta fin d'ora fissato a giorni 15 da quello della aggiudicazione, che andrà a scadere alle ore 12 meridiane del 4 aprile p. v.

Il capitolato d'oneri, i disegni e tutte le carte relative al progetto sono visibili in questa segreteria dalle ore 9 ant. alle 3 pom. di ogni giorno tranne i festivi, nei quali l'uffizio sta aperto dalle ore 9 ant. alle 12 meridiane.

Massa, dalla Residenza municipale, questo giorno 25 febbraio 1877.

1020 *Il Segretario*: C. GIORGIERI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che ad un'ora pomeridiana del giorno 19 prossimo mese di marzo nel palazzo provinciale si procederà all'appalto della provvista e manutenzione per un novennio, che avrà principio col 1° gennaio 1878, della mobilia occorrente alle caserme dei Reali carabinieri stabilite nei comuni dei circondari di Novara, Pallanza, Domodossola e Varallo.

Quest'impresa sarà divisa in due lotti, cioè:

Lotto 1° — Mobilia occorrente per le caserme poste nei comuni dei circondari di Novara e Varallo.

Lotto 2° — Mobilia per le caserme stabilite nei comuni dei circondari di Pallanza e Domodossola.

L'aggiudicazione di detti appalti seguirà all'estinzione delle candele a favore di chi offrirà un maggior ribasso al prezzo giornaliero di centesimi 17 per caduna carabiniere si di cavalleria che di fanteria di permanenza in dette stazioni.

Ove abbia luogo il deliberamento di uno o di entrambi gli appalti anzidetti il prezzo ottenuto potrà essere ancora diminuito di somma non inferiore al ventesimo sino alle ore quattro pomeridiane del giorno 4 del venturo mese di aprile.

La cauzione provvisoria per poter adire all'asta è fissata in lire 700 pel primo lotto, ed in lire 400 per il secondo.

La cauzione definitiva è invece stabilita in lire 5000 pel primo lotto ed in lire 4500 per il secondo.

Novara, addì 28 febbraio 1877.

Il Segretario Capo dell'Ufficio Amminist. Provinciale
CLERICI.

954

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 ant. di martedì 13 del corrente mese, in una delle sale di questa prefettura dinanzi il prefetto o chi per esso, coll'intervento del signor ingegnere capo dell'ufficio tecnico governativo o di un suo delegato, si addiverrà all'incanto, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, sull'appalto riguardante la manutenzione per anni otto, da cominciare col primo aprile p. v., del 2° tronco di strada nazionale da Siliqua a Sanluri compreso tra la provinciale da Decimomannu a Marrubiu e l'incontro della provinciale per la Marmilla presso Sanluri, della lunghezza di m. 16951, per la prescritta annua somma di lire 9860,

Cioè:	Somma soggetta a ribasso d'asta	L.	9460
Id.	a disposizione dell'Amministrazione	»	400
	Somma uguale	L.	9860

Perciò coloro che vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in questa prefettura le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto generale e speciale in data 28 luglio 1876, visibili assieme alle altre carte del progetto nella segreteria di questa prefettura.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio degli stessi aspiranti, non che un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto, il quale assicuri che desso o la persona da lui incaricata di dirigere i lavori sotto la sua risponsabilità, ed in sua vece, ha le cognizioni e la capacità necessarie per lo eseguimento di quelli contemplati nell'appalto.

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 1600 in numerario o biglietti consorziali.

La cauzione definitiva è stabilita in lire 320 di rendita in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni otto successivi a quello del deliberamento, e quindi i fatali scadranno al tocco del mezzodì del giorno 21 dello stesso mese di marzo.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro e carta bollata sono a carico dell'appaltatore.

Cagliari, lì 4 marzo 1877.

Per detto Ufficio di Prefettura.

1006 *Il Ragioniere incaricato*: F. DONEDDU.

SOCIETÀ ANGLO-ROMANA
per la Illuminazione a Gaz di Roma

Si prevengono i signori azionisti che l'adunanza generale ordinaria annuale avrà luogo il mercoledì 4 aprile prossimo venturo, alla Camera di Commercio in piazza Aracoeli, n° 11, primo piano, alle ore 2 pomeridiane.

A forma dell'art. 24 dello statuto sociale, i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni alla Sede sociale, in via della Scrofa, n° 117, 1° piano, cinque giorni prima dell'adunanza generale. Di tale deposito verrà rilasciata ricevuta che servirà di biglietto d'ingresso alla sala dell'adunanza.

Ordine del giorno:

1° Lettura ed approvazione del verbale dell'ultima seduta.
2° Rapporto del gerente.
3° Rapporto del Consiglio di Sorveglianza.
4° Approvazione dei conti dell'esercizio 1876 e fissazione del dividendo.
5° Rinnovazione del Consiglio di Sorveglianza.

Roma, 4 marzo 1877.

1026 *Il Gerente*: C. POUCHAIN.

BANCA DI MONDOVÌ

(1a *pubblicazione*).

Gli azionisti della Banca di Mondovì sono convocati in assemblea generale alle ore 2 pomeridiane del giorno 31 corrente alla Sede della Società in Mondovì-Breo, casa propria. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti che a senso dell'art. 24 dello statuto avranno depositato almeno 4 azioni dieci giorni prima di quello per la medesima indetto.

Ordine del giorno:

1° Presentazione del resoconto 1876.
2° Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3° Rinnovazione di 3 consiglieri e di 3 censori.

Mondovì-Breo, 2 marzo 1877.

1025 *Il Direttore della Banca di Mondovì*: ANT. CASALI.

REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Roma.

Ad istanza del signor barone Giovanni Bruca, che per gli effetti di questo atto elegge il suo domicilio via Argentina, n. 21, presso il signor avv. Giuseppe Catinelli, dal quale è rappresentato con procura atti Signorelli 14 ottobre 1872,

Ritenuto che con citazione 28 marzo 1876, usciere Baldazzi, il signor Giovanni Pranzo domandò al R. pretore del 3° mandamento di Roma la vendita delle azioni della Banca Nazionale intestate ad Antonio Adamini a forma della dichiarazione emessa dalla detta Banca, Sede di Roma, il 20 novembre 1873;

Ritenuto che l'istante chiamato nel giudizio con verbale del 16 maggio 1876 dichiarò che, a forma della riserva contenuta nella sentenza della Corte di appello, l'istante stesso non faceva opposizione che fossero vendute tre delle sei azioni dichiarate dalla Banca Nazionale, e che per le altre tre che costituiscono il raddoppiamento delle prime appartenenti esclusivamente all'istante ed acquistate col proprio danaro elevava formale opposizione;

Ritenuto che la istanza del signor Pranzo venne riassunta il 14 ottobre 1876, usciere Giardullo, dal signor Vincenzo Marchetti Selvaggiani altro compreso nel giudizio, il quale aveva fatto formale pignoramento delle tre prime azioni;

Ritenuto che il pretore adito, senza attendere le dichiarazioni dell'istante, con sentenza 15 gennaio p. p., pubblicata il 16 detto, ha ordinato la vendita di tutte le sei azioni della Banca Nazionale;

Attesochè le tre azioni che sono il raddoppiamento delle prime non vennero mai oppignorate dal Marchetti, nè vennero assicurate con sequestri conservati dal Pranzo e dal De Pace perchè emesse dopo il sequestro stesso;

Attesochè il R. pretore non si è dato carico della opposizione fatta con il suddetto verbale, opposizione giustificata con la produzione della sentenza della Corte di appello emanata fra le parti; per queste ed altre ragioni di fatto e di diritto che verranno dedotte,

Io sottoscritto usciere Pietro Reggiani addetto al R. tribunale civile di Roma ho citato i signori:

Vincenzo Marchetti Selvaggiani, domiciliato presso il signor avv. Giuseppe Cotelli;

Giovanni Pranzo, domiciliato presso il signor avvocato Sigismondo Vecchi;

Oronzo De Paca, domiciliato presso il signor avv. Alessandro Ingaramo;

Cav. Giacomo Galleano Rosciano, direttore della Sede di Roma della Banca Nazionale, domiciliato presso il signor avv. Carlo Mari;

Antonio Adamini, d'incognito domicilio, a forma dell'articolo 141 Codice di procedura civile, a comparire avanti l'ecc.mo tribunale nella udienza che terrà il giorno 27 marzo prossimo a forma dell'art. 656 Codice procedura civile e previa dichiarazione di appellare dalla sentenza del pretore del 3° mandamento di Roma del 15 decorso gennaio, reg. al vol. 54, n. 996, e notificata il 14 corrente, a nome anche dell'istante, con animo di appellare nella parte soltanto che riguarda la vendita delle tre azioni della Banca Nazionale, i di cui certificati d'iscrizione sono presso la Banca medesima, sentir riformare la suddetta sentenza, e per l'effetto dichiarare non esser luogo alla vendita delle suddette tre azioni che costituiscono il raddoppiamento di quelle che unicamente sono state oppignorate, e che esclusivamente spettano all'istante ed emanarsi su ciò l'analoga sentenza con la condanna dei citati come di ragione alle spese del presente giudizio di appello.

Roma, 26 febbraio 1877.

1022 PIETRO REGGIANI usciere.

1017 ESTRATTO
dal suo originale che si conserva nella cancelleria della Corte d'appello di Catania, sezione civile.

La Corte d'appello di Catania, sezione civile, composta dai signori commendatore Cosimo Ratti, primo presidente; ufficiale Andrea Gallo, ufficiale Ignazio De Paolo, cavaliere Raffaele Mosousza, cavaliere Agostino Catania, consiglieri;

Assistiti dal vicecancelliere signor Vincenzo Nicolosi, riunita in camera di consiglio;

Sulla dimanda della signora Giovanna Guarreri per farsi luogo all'adozione di lei in persona del sig. Alessandro Toullier di Natale, di Catania;

Veduto l'atto del diciannove gennaio 1877, registrato al n. 342;

Veduti i documenti e le assunte informazioni;

Veduta la requisitoria del sig. procuratore generale del Re all'uopo inteso;

Intesa la redazione del consigliere signor Agostino Catania,

Decreta:

Si fa luogo all'adozione della signora Giovanna Guarreri figlia del defunto Giuseppe, in persona del signor Alessandro Toullier figlio del vivente Natale, ambidue da Catania.

Ordina che copia del presente decreto sia pubblicata ed affissa nella sala d'udienza delle tre preture di questa città, nella sala del tribunale civile e correzionale, in quella della Corte d'appello, e nella sala comunale di questa città.

Sarà inoltre inserito nel Giornale degli annunzi giudiziari del distretto, e nel giornale ufficiale del Regno.

Fatto in Catania, li 20 febbraio 1877. — Il primo presidente Ratti — Vincenzo Nicolosi vicecancelliere.

Numero 801 della quietanza. Specifica: Carta lire 1 20, dritto lire 6, registro e repertorio lire 2 60. Totale lire 9 e centesimi 80.

Per copia conforme rilasciata a richiesta del signor Alessandro Toullier. Oggi in Catania, li 23 febbraio 1877.

Il vicecanc. ANDREA DI LORENZO.

NOMINA DI PERITO
per vendita forzosa.

Il sottoscritto procuratore dei coniugi Bibiana Simonini e Giovanni Bertini ha fatto istanza per la deputa di un perito giudiziale al presidente del tribunale civile di Roma per la stima di alcuni fondi siti in Roma medesima, pignorati a carico di Ludovico Fiori e Cesare Neri di lui sicurtà solidale e da subastarsi in loro danno, il tutto a senso dell'articolo 663 del Codice di procedura civile e seguenti.

Roma, li 5 marzo 1877.

1029 Avv. CIRO MARINI.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con sentenza 13 gennaio 1877, registrata li 17 stesso mese, sull'instanza del cav. Vincenzo Villarboit, rappresentato dal procuratore sottoscritto, h dichiarato la assenza della Cocchio Paola fu Martino, vedova di Benedetto Cassinelli fu Mario, già domiciliata in Torino.

Torino, 29 gennaio 1877.

RUMIANO sost. RUMIANO
476 via Doragrossa, n. 7, piano 2°.

AVVISO.

Si fa noto che col giorno 27 del testè perduto febbraio cessò di vivere in Roma Filippo Leonori; s'invita pertanto chiunque vantasse ragioni di credito ed altro contro del medesimo di esibire al sottoscritto mandatario generale dei legittimi suoi eredi nel tempo e termine di giorni dieci da oggi i relativi titoli da prendersi in esame per gli opportuni provvedimenti.

Roma, 6 marzo 1877.

LUIGI avv. SECRETI
1033 Monte Brianzo, 10, p° 3°.

DECRETO DI OMOLOGAZIONE
di adozione.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

La Corte d'appello di Roma, prima sezione civile, sull'adozione fatta dalla contessa Marianna Dandini vedova del conte Filippo Antonelli di Roma della Francesca Attili fu Angelo di Terracina ha emanato il seguente

Decreto:

Visto il verbale in data cinque dicembre milleottocentosettantasei (registrato a Roma il giorno stesso al volume 53 n. 17648 atti giudiziari, col pagamento di lire sessanta per ricevuta Sordi) ricevuto dal cancelliere di questa Corte alla presenza del presidente della medesima, col quale la signora Marianna contessa Dandini figlia del fu rono Odd Antonio conte Dandini e Teresa Mignanelli, vedova del fu conte Filippo Antonelli, di anni settanta circa, nata e domiciliata in Roma via Monterone n. 69, 2° piano, dichiarò che non avendo figli viventi legittimi, o legittimati, nè adottivi, nè discendenti, intendeva di adottare siccome adottò per sua figlia la Francesca Attili fu Angelo e della vivente Vincenza Camerio, d'anni trentotto, nata a Terracina e residente in Roma, verso della quale era portata da sincero affetto di madre, ed alla quale era legata da sentimenti di riconoscenza materna per avere dessa presa cura amorosa da molti anni della sua persona e della sua salute, assumendo con assiduità disinteressata la condotta degli affari domestici, rinunciando alla propria libertà individuale e prestandole servizi tali da accattivarsi la sua benevolenza, la quale signora Francesca Attili, col consenso della sua madre, signora Vincenza Camerio vedova di Angelo Attili, d'anni cinquantacinque, nata a Gaeta e domiciliata a Terracina, ha alla sua volta dichiarato di accettare, e di acconsentire alla fatta adozione;

Vista la domanda presentata dal signor avvocato Gioanni Vassuro-Calzaroni a questa Corte nel dì undici dicembre 1876 a nome della contessa Dandini in forza di procura speciale in brevetto in data nove stesso mese rogato Venuti Alessandro notaro in Roma, colla quale essa contessa Dandini chiedeva alla Corte stessa la omologazione di detta adozione;

Visto il decreto di questa Corte del tredici detto mese ed anno, col quale fu delegato il presidente per raccogliere le opportune informazioni;

Visti i documenti alligati al verbale di adozione;

Viste le informazioni raccolte in forza del succitato decreto;

Sentito in camera di consiglio il Pubblico Ministero rappresentato dal sostituto procuratore generale signor cavalier Carlo Biffi, il quale a nome degli eredi della contessa Dandini, resasi defunta dopo la domanda d'omologazione, ha presentato memorie ed osservazioni;

Visti gli articoli 214, 215, 216 e 217 del Codice civile,

La Corte,

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del consigliere delegato De Pasquali commendatore Gaetano,

Dichiara

Che si fa luogo all'adozione della Francesca Attili fu Angelo, nata a Terracina, per parte della defunta contessa Marianna Dandini vedova del conte Filippo Antonelli di Roma.

Ordina

Che copia autentica del presente decreto sia pubblicata ed affissa alla porta esterna della sede di questa Corte di appello, nella sala d'udienza della Corte stessa, nella sala del municipio di Roma ed alla porta esterna del palazzo ove dimorava la contessa Dandini-Antonelli in via Monterone, n. 69, in Roma, e sia altresì inserita nel Giornale Ufficiale del Regno d'Italia

Così fatto e deliberato in Roma nella camera di consiglio della Corte d'appello, prima sezione civile, nel dì 17 febbraio 1877, dai signori avvocati Arnoldi cav. Luigi, consigliere anziano ff. di presidente, De Pasquali comm. Gaetano, Samarelli cav. Mauro, Santelli cav. Giovanni e Venzi cav. Filippo consiglieri.

Il consigliere anziano ff. di presidente: Arnoldi – Gallina canc.

Ecc.ma Corte di appello di Roma,

Ad istanza della signora Francesca Attili, figlia adottiva della fu contessa Marianna Dandini ved. Antonelli, moglie del sig. Gaetano Roani, assistita dal medesimo, rappresentata dal signor avv. Giovanni Vassura-Calzaroni di lei procuratore speciale, presso il quale elegge domicilio, via Monterone 69,

Io Filippo Gasparri usciere addetto alla R. Corte di appello di Roma ho pubblicato a forma e per gli opportuni effetti di legge copia autentica del sopratrascritto decreto di omologazione di adozione mediante affissione di copie quattro simili debitamente autenticate nei luoghi seguenti, cioè copia una alla sala della Corte cui sono addetto, altra alla porta esterna della medesima, altra alla sala del municipio di Roma, altra l'ho affissa alla porta del palazzo in via Monterone n° 69, ultimo domicilio della fu contessa Dandini Marianna ved. Antonelli, ed in ultimo in fine la presente copia di decreto e del presente atto l'ho fatta inserire alla *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Roma, 5 marzo 1877.

1024 L'usciere FILIPPO GASPARRI.

AVVISO.

Alle richieste della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, sede di Roma, e per essa il signor cav. Giacomo Galleano Rosciano, direttore, domiciliato piazza S. Lorenzo in Lucina, n. 42,

Io sottoscritto Pietro Reggiani usciere del tribunale civile e correzionale di Roma, vista la sentenza del 15 dicembre 1876, notificata 8 gennaio corrente anno, che condannò tanto Sante Viola e i fratelli Lusena, quanto gli eredi Baldini, tutti solidalmente, al pagamento di lire 2500, importo del biglietto all'ordine ed agli interessi in detta somma e spese come appresso. Perciò io sottoscritto usciere ho fatto precetto ai signori Angelo e Leonardo fratelli Lusena, a forma dell'art. 141 Codice procedura civile, di pagare nel termine di giorni trenta dalla notifica del presente atto all'istante le seguenti somme, cioè:

Capitale lire 2500 – Interessi a tutto il presente giorno lire 70 – Spese del protesto lire 18 30 – Interessi lire 45 – Spese di giudizio e successive lire 247 85 — Totale lire 2896 60.

E ciò oltre gli interessi decorrendi e le spese del presente atto: decorso detto termine, si procederà alla subastazione del seguente immobile, cioè:

Terreno in parte vignato, con cava di pietra, creta e buccia, nel suburbio di Roma, fuori porta Cavalleggieri, vicolo del Gelsomino, confinante, ecc.

Roma, 21 febbraio 1877.

1023 PIETRO REGGIANI usciere.

NOTIFICAZIONE.

Ad istanza della Banca Nazionale sede di Roma, rappresentata dall'avvocato Carlo Mari,

Io sottoscritto usciere del 3° mandamento di Roma ho notificato al signor Giuseppe Cagiano, d'incognito domicilio, come dal verbale di contumacia rilasciato da questo R. pretore, li 27 febbraio 1877, citandolo a comparire nel giorno 6 aprile detto anno per decidere la causa vertente fra esso Cagiano, Pietro Cavi e Filippo Pericoli, con dichiarazione che non comparendo verrà spedita la causa in sua contumacia.

Roma, 5 marz 1877.

1028 L'usciere CARLO ANGELOTTI.

CAMERANO NATALE Gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.